CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARPA, MESSINETTI, ABBRUZZESE, ALBONI, BALCONI MARCELLA, DI MAURO ADO GUIDO, MONASTERIO, MORELLI, PALAZZESCHI, PASQUALICCHIO, ZANTI TONDI CARMEN, TOGNONI, BUSETTO, ROSSANDA BANFI ROSSANA

Presentata il 27 luglio 1967

Nuovo ordinamento dell'Istituto superiore di sanità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Istituto superiore di sanità, dall'anno della sua fondazione (1934), non è mai stato organizzato sulla base di una legge organica che ne stabilisse chiaramente la natura e le funzioni. Le leggi che ne hanno finora regolato il funzionamento sono state frammentarie e discontinue.

La necessità di una nuova strutturazione dell'Istituto diventò imperiosa nel 1963 quando scoppiò lo « scandalo dell'Istituto » cui poi seguirono le note vicende giudiziarie.

Nel marzo 1964 l'allora Ministro per la sanità onorevole Giacomo Mancini nominò una commissione di studio presieduta dal professore avvocato Mario Nigro la quale, al termine dei suoi lavori, propose uno schema di disegno di legge.

Nell'ottobre 1965, il Ministro della sanità senatore Luigi Mariotti preparò un suo progetto che diramò per il concerto ai Ministeri interessati.

Dopo un mese circa le organizzazioni sindacali dell'Istituto superiore di sanità, nel criticare il testo Mariotti, presentarono al Ministro una loro proposta di schema legislativo che ricalcava a grandi linee i principî espressi dalla commissione Nigro.

All'inizio del 1966, proprio allo scopo di esaminare il testo del Ministro della sanità parallelamente a quello dei sindacati, fu costituita presso l'Ufficio della riforma burocratica una commissione presieduta dal dottor Vito Lupo Ispettore generale di detto ufficio. Finiti i lavori di questa commissione, fu presentato al Ministro per la sanità il 20 dicembre 1966, uno schema di disegno di legge, sul quale dichiararono di concordare il Ministro e i sindacati.

Fu a questo punto che i Ministeri del tesoro e della riforma burocratica negarono, in fase di concerto, il loro assenso al testo. Iniziò così una serie di incontri fra l'Ufficio legislativo del Ministero della sanità, la direzione dell'Istituto, funzionari dell'Ufficio per la riforma burocratica, funzionari del Ministero del tesoro. Tali incontri terminarono nel luglio 1967 con uno schema di disegno di legge che il Ministro Mariotti presentò al Consiglio dei Ministri e che fu da questo approvato il 19 luglio 1967. Tale disegno di legge è sensibilmente diverso dalle proposte presentate dalla commissione Nigro, dai sindacati e dalla commissione Lupo, le quali sono invece assai simili tra loro.

I firmatari della presente proposta di legge hanno pertanto ritenuto opportuno e necessario proporre all'attenzione del Parlamento un testo che ricalca a grandi linee quello

proposto dalle organizzazioni sindacali nel novembre 1965; ad esse va in gran parte il merito della ricerca di soluzioni originali per una vera ristrutturazione e un vero rinnovamento dell'Istituto. Si tratta in definitiva di un progetto legislativo che si basa sui quattro punti (collocazione dell'Istituto nel Servizio sanitario nazionale, democratizzazione delle strutture direttive, particolare sviluppo delle carriere, adeguato trattamento economico del personale) ritenuti fondamentali non solo da quasi tutti i sindacati dell'Istituto ma anche dal Ministro della sanità. Il testo infatti è molto simile a quello presentato al Ministro Mariotti il 20 dicembre 1966 e da questi pienamente accettato.

PRINCIPÌ ISPIRATORI DELLA PROPOSTA. CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Che i compiti, la struttura e l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità debbano essere profondamenti modificati è ormai un tema dibattuto e studiato nelle sedi e ai livelli più disparati. Tutti hanno ritenuto urgente ed indispensabile varare delle disposizioni legislative che permettano di dotare il Paese di un organo tecnico-scientifico moderno ed efficiente, in grado di assolvere le molteplici funzioni previste dalle leggi e dalla Costituzione a tutela della salute di tutti i cittadini.

Allo Stato italiano, dopo l'approvazione del programma economico nazionale, almeno per i principi affermati nel capitolo VII di quel piano (disattesi dal susseguente dispositivo di quello stesso capitolo VII) devono competere importanti oneri, fra cui essenzialmente quello della istituzione di un « Servizio sanitario nazionale » nel cui ambito la ricerca scientifica sanitaria ha un grande rilievo. Per questa ragione grande importanza assume il ruolo dell'Istituto superiore di sanità. Perché l'Istituto possa assolvere a sì importanti funzioni si prevede (articoli 2 e 3) un Comitato di programmazione scientifica che sia dotato dei poteri necessari per individuare, impostare e deliberare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il programma di ricerca scientifica pubblica e privata rivolto al progresso sanitario del Paese, alla prevenzione delle malattie, al miglioramento dell'igiene pubblica ed allo sviluppo e controllo delle produzioni farmaceutica ed alimentare.

Avendo infatti il piano quinquennale stabilito che la promozione della ricerca sanitaria si attuerà con lo sviluppo della ricerca pubblica, con contributi pubblici alla ricerca privata e con il coordinamento di queste due attività, appare indispensabile introdurre, in ogni sede opportuna, gli organi necessari a tale promozione e tale coordinamento.

Mentre da un lato non è più pensabile che la ricerca sanitaria pubblica abbia indirizzi, scelta e programmi scoordinati e separati, dall'altro lato è ancor meno accettabile che la ricerca sanitaria privata si svolga sotto le prevalenti spinte della ricerca del profitto in una miriade di iniziative non solo separate, ma spesso contrapposte.

Uno dei caratteri più innovatori e importanti della presente proposta di legge è quindi a nostro avviso la creazione di un organo di programmazione della ricerca sanitaria pubblica e privata, anche senza pretendere che tutte le deliberazioni in tale materia siano prese solo entro tale Comitato di programmazione scientifica (almeno per il dovuto rispetto all'autonomia dell'Università) ma almeno esigendo che in esso trovino il momento della loro coordinazione.

Importanti criteri innovatori a nostro giudizio sono introdotti anche nella composizione di tale Comitato, nel quale, pur lasciando la dovuta preminenza alle rappresentanze della cultura accademica, è fatto posto anche alle preziose esperienze dei rappresentanti degli ufficiali sanitari comunali e dei medici e chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

In queste disposizioni della proposta di legge si colloca, quindi (a giudizio dei proponenti) lo sforzo maggiore di farne una norma di attuazione del capitolo VII del Piano quinquennale, che prevede l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In tale quadro è anche visibile un momento di autonomo contributo dell'Istituto alla promozione della ricerca sanitaria.

Ciò non cancella e neppure sminuisce il carattere dell'Istituto di organo tecnico-scientifico dell'amministrazione statale della sanità, che, pur con struttura e ordinamento particolari, agisce alle dipendenze del Ministro per la sanità.

La vita dell'istituto in questi ultimi anni è stata travagliata da un dilemma basilare: ricerca scientifica od attività di controllo igienico-sanitario? Deve l'Istituto riconoscersi ed attrezzarsi, esclusivamente o prevalentemente, come centro di ricerche e di studi scientifici? O non deve, piuttosto, manifestare la sua utilità sul terreno del controllo igienico e sanitario, cioè sul terreno pratico del-

le attività di indagine e di accertamento inerenti ai servizi della sanità pubblica?

Non v'è dubbio che sono da considerare astratte e quindi non accettabili entrambe le concezioni estreme. L'Istituto non può essere un centro esclusivo di ricerca scientifica pura e applicata, perché lo sconsiglia la sua stessa posizione strumentale affiancatrice dell'amministrazione della sanità; ma non può essere nemmeno un semplice laboratorio di igiene, sia pure più grande e più raffinato, perché ciò significherebbe rinunciare – oltre che all'impegno della continuazione di una gloriosa tradizione – al formidabile ausilio delle risorse e delle speranze della ricerca scientifica non solo nella lotta contro i pericoli d'ogni genere che insidiano la salute, ma anche nell'affinamento delle stesse tecniche di indagine e di controllo. La tipica caratteristica dell'Istituto di riunire in un solo organismo le attività di ricerca e quelle di controllo igienico e sanitario merita di essere conservata perché rappresenta la garanzia, insieme, di una « funzionalità » della ricerca e di una adeguatezza tecnica dei metodi di controllo e degli stessi controllori ai compiti sempre più delicati e difficili che l'Istituto è chiamato ad assolvere.

Per conseguire tale unitarietà e tale sintesi è necessario che l'intera attività dell'Istituto sia programmata. È necessaria cioè una programmazione che non sia imposta dall'alto, ma sia elaborazione interna dello stesso Istituto prima di ricevere la sanzione degli organi direttivi.

Se la programmazione dell'attività dello Istituto deve garantire il composto e coordinato funzionamento di tutti i suoi settori, la democratizzazione delle strutture direttive deve contribuire a creare un rapporto costante di collaborazione personale fra tutti coloro su cui, nel campo della ricerca o del controllo, gravano le più pesanti responsabilità di direzione dell'Istituto. Aggiungendo a ciò una maggiore mobilità delle carriere, quale risulta dalle proposte formulate in questo progetto, dovrebbero essere assicurati lo scambio di influenze fra il settore della ricerca e quello del controllo, la più ampia circolazione delle idee ed anche degli uomini ed una più equilibrata commisurazione degli sforzi nella soddisfazione della finalità ultima dell'Istituto che è unica per tutti.

La presente proposta di legge assicura la massima « disponibilità » dell'Istituto e dei suoi ricercatori per tutte le forme di cooperazione con l'esterno, possibili nei campi di attività dell'Istituto e particolarmente nel campo dell'attività di ricerca: collaborazione con organizzazioni ed enti italiani o stranieri aventi fini analoghi; ospitalità a studiosi che intendono addestrarsi in speciali tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto; attribuzione di borse di studio; possibilità di godimento da parte dell'Istituto di contributi inerenti allo svolgimento di ricerche particolari ecc.

Il testo qui proposto, ravvisando nella struttura attuale che consente, anzi favorisce una politica accentratrice del direttore e dei capi laboratorio una delle cause più importanti della grave crisi dell'Istituto, prevede la democratizzazione delle strutture direttive. Cioè, da una parte crea organi collegiali con la funzione di determinare la politica tecnico-scientifica sia dell'Istituto (consiglio dei direttori di laboratorio) sia dei laboratori (consiglio dei direttori di reparto); dall'altra, stabilisce che le cariche direttive siano affidate a persone capaci e per un periodo di tempo limitato.

Altro grave problema affrontato in questo progetto è quello relativo ai controlli giuridici sull'attività dell'Istituto, problema che non è solo di questo, ma degli organismi di ricerca in genere e, più ampiamente, di tutti quegli organismi pubblici che si trovano a dover rispondere, nella loro azione, a particolari requisiti di rapidità, di elasticità, o di congruenza tecnica ed a cui quindi mal si addice il sistema di controlli giuridici del nostro ordinamento.

Rifiutando per l'Istituto la figura giuridica di ente a sé stante, ciò che avrebbe consentito una maggiore libertà nella determinazione delle forme di controllo, la proposta di legge ha concesso una più larga autonomia contabile mediante l'accrescimento delle deroghe alla vigente legislazione alla quale però in via di principio l'Istituto rimane assoggettato.

Per soddisfare però l'esigenza di un efficace controllo della spesa vivamente avvertita dall'opinione pubblica, si è pensato di vincolare l'attività dell'Istituto alla determinazione del programma di attività. La programmazione non ha solo lo scopo già ricordato di consentire un armonico svolgimento dell'attività dell'Istituto, ma anche quello di imporre una perfetta e meditata corrispondenza fra preventivo di spesa e preventivo di attività della singola spesa per il giudizio complessivo sull'attività dell'Istituto. Circa quest'ultimo punto, si richiede infatti al Ministro della sanità di presentare annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione non solo su quello che l'Istituto intende

fare nel futuro esercizio finanziario ma anche su quello che ha fatto nell'anno trascorso.

Le riforme strutturali proposte dovrebbero avviare l'Istituto su una strada più sicura di quella percorsa finora, ma le strutture valgono poco se non sussistono tutte le altre condizioni idonee ad assicurare un loro efficiente funzionamento.

Fra queste condizioni, la prima e più importante è rappresentata dall'esistenza di un personale perfettamente e totalmente adeguato alla delicatezza e complessità delle funzioni che l'Istituto deve assolvere, e tale da consentirgli di conservare quella posizione di primo piano fra gli organismi analoghi che gli è unanimamente ed internazionalmente riconosciuta.

Per ultimo va rilevato che, ricondotte le forme di cooperazione nell'orbita della previsione normativa istituzionale, assicurata con le proposte di riforma del sistema di controlli l'elasticità dell'azione dell'Istituto, è venuta meno ogni giustificazione dell'esistenza di quelle paraorganizzazioni (Centri) che hanno consentito all'Istituto, con ovvi vantaggi ma anche con le conseguenze patologiche che sono note, un'azione di raggio più ampio sottratta ai vincoli gravanti sulla sua ordinaria attività.

La soppressione e messa in liquidazione dei centri contribuisce a quell'opera di totale e preciso inquadramento giuridico dell'attività dell'Istituto in cui la proposta ha uno dei suoi elementi più importanti.

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'Istituto, si è già detto che esso è organo dello Stato in posizione di diretta dipendenza dal Ministro della sanità.

L'esame delle funzioni che l'Istituto svolge o dovrebbe svolgere nella pubblica amministrazione ha messo in evidenza che la sua azione, pur adeguata nella maggior parte dei casi, comporta tuttavia insufficienze, ridondanze e lacune. Questi difetti sono imputabili ad insoddisfacenti definizioni dei compiti; ad interferenze con l'attività di altri organi dell'amministrazione; oppure a deficienze della struttura.

Le funzioni specificate dall'articolo 1 del progetto di legge sono:

a) *Ricerca scientifica.*

Dell'importanza della ricerca scientifica, come compito fondamentale dell'Istituto, e dei suoi rapporti con le restanti attività, sinteticamente indicate come attività di controllo igienico e sanitario, si è detto sopra.

b) *Controlli.*

L'Istituto esegue attualmente, e deve continuare ad eseguire, controlli di Stato, analisi di vigilanza e analisi di revisione sugli alimenti, sui farmaci e sui presidi medico-chirurgici. La legge prescrive inoltre il parere dell'Istituto sugli aspetti sanitari delle domande di privative industriali e sui progetti di opere pubbliche che abbiano rilevanza igienica o sanitaria.

L'Istituto dovrebbe essere alleggerito dei controlli di minore impegno scientifico e pratico (ad esempio di quelli merceologici) che andrebbero attribuiti ad altre amministrazioni o ad altri organi della stessa amministrazione della sanità.

c) *Indagini.*

È opportuno che l'Istituto possa compiere indagini connesse con studi in corso nei suoi laboratori.

d) *Normazione.*

Ravvisando uno stretto collegamento fra ricerca scientifica, controllo e normazione, spetta all'Istituto elaborare le norme tecniche in materia di sua competenza.

e) *Vigilanza sui laboratori provinciali e sugli istituti zooprofilattici sperimentali.*

a) Laboratori provinciali.

Fra i vari laboratori provinciali – organi di natura puramente tecnica la cui grande importanza nella azione di tutela della igiene e della salute pubblica è fuori discussione – esiste talvolta una notevole disparità. È opportuno quindi attribuire all'Istituto l'esercizio della vigilanza tecnica su di essi, vigilanza da esercitarsi anche con ispezioni dirette ad accertare la loro idoneità e ad imporre un minimo di organizzazione (personale, mezzi, strutture).

b) Istituti zooprofilattici sperimentali.

La loro natura privatistica non li deve sottrarre al controllo dell'Istituto. Il controllo deve – soprattutto o quanto meno – esplicarsi in relazione alle attività di sanità pubblica ad essi concesse (produzione di vaccini ecc.) che in alcuni casi assumono addirittura dimensioni industriali.

f) *Produzione.*

All'Istituto vanno riconosciuti compiti di produzione di sieri e vaccini, e, solo quando se ne ravvisi la necessità, anche di altri medicinali.

g) *Insegnamento e addestramento.*

L'Istituto svolge attività di insegnamento, aggiornamento, addestramento nei confronti del proprio personale e del personale sanitario delle amministrazioni pubbliche.

h) *Promozione di convegni scientifici.*

La particolare funzione dell'Istituto non può che renderlo organismo propulsore di ricerca scientifica e di incontri a livello nazionale e internazionale fra i ricercatori che operano nei campi di competenza dell'Istituto.

i) *Controllo dell'esecuzione del programma di ricerca scientifica.*

L'Istituto è sembrato l'unico organo avente personale e strutture adeguati ad assolvere ai compiti di sviluppo e coordinamento della ricerca scientifica sanitaria che genericamente sono attribuiti allo Stato nel capitolo VII del programma economico nazionale. Si tratta in realtà di controllare lo svolgimento e l'esecuzione del programma di ricerca sanitaria stabilito dal comitato di programmazione scientifica cui si è già fatto cenno enunciando i princìpi informatori della proposta.

Negli articoli 2 e 3 del presente progetto sono riportate la composizione e le funzioni di questo Comitato.

Fissate le funzioni dell'Istituto, sono state previste nell'articolo 4 le principali forme di cooperazione e nell'articolo 5 l'esecuzione di servizi a pagamento. Delle forme di cooperazione si è già parlato sopra. Per i servizi a pagamento, occorre dire che si tratta di attività in parte giuridicamente dovuta in quanto le prestazioni tecniche dell'Istituto sono previste da disposizioni normative, in parte consigliata dall'opportunità di mettere a disposizione di terzi, anche privati, le possibilità tecniche dell'Istituto per accertamenti di tipo igienico o sanitario. Tale attività dev'essere quindi, per ragioni diverse, continuata.

Si è però osservato che i prezzi attuali (o le tasse o i diritti, comunque si vogliano chiamare) di questi servizi non sono adeguati ai costi e che s'impone una revisione tariffaria per eliminare, nell'interesse dell'Erario, questa condizione di antieconomicità.

Per tale scopo, è stata predisposta una nuova tariffa, richiamata nell'articolo 5 ed annessa alla proposta di legge come tabella A.

Un'equa revisione delle tariffe per le analisi ed i controlli effettuati dall'Istituto, potrà dare all'Erario una maggiore entrata di oltre 1 miliardo. Si è ritenuto pertanto indicare (articolo 95) questa entrata come elemento di totale copertura del maggior onere derivante dalle riforme proposte.

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

A) *Laboratori.*

Nei vari studi e progetti precedenti si è unanimamente rilevato che negli ultimi quindici anni, per ragioni varie sulle quali sarebbe troppo lungo soffermarsi, sono mutate in maniera determinante le condizioni nelle quali l'Istituto si è trovato ad operare.

Gli aspetti più importanti di questo mutamento sono i seguenti:

a) si è ampliato il campo nel quale è richiesto l'intervento dell'Istituto ai fini della tutela della salute pubblica;

b) è notevolmente cresciuto il numero globale delle prestazioni ad esso richieste;

c) si sono radicalmente trasformati, sotto il profilo tecnico e scientifico, i modi di attuazione degli interventi dell'Istituto;

d) si è accentuata la necessità di una struttura organizzativa che abbia in sé stessa la capacità di adattarsi a situazioni esterne caratterizzate da una rapida evoluzione.

Alcuni di questi fenomeni hanno direttamente influito sulla struttura operativa dell'Istituto determinando l'aumento abnorme delle dimensioni dei singoli laboratori (e, particolarmente, di quelli fra essi più impegnati in compiti di controllo igienico e sanitario), ed, insieme, un principio di differenziazione di fatto dei laboratori in unità minori (reparti).

Pertanto si è pensato di delineare la struttura operativa dell'Istituto secondo i seguenti criteri generali:

a) mantenimento della tradizionale unità organizzativa costituita dal laboratorio, come tuttora valida e fondamentale;

b) opportunità di una riorganizzazione dei laboratori, secondo le linee più avanti specificate, per adeguarli quantitativamente ed organicamente alle attuali esigenze;

c) istituzione del reparto come unità organica dell'Istituto, sanzionando così giuridicamente una prassi che risponde a reali necessità di ripartizione dell'attività nell'interno dei laboratori.

Sulla base delle considerazioni precedenti si propone (articolo 6) di lasciare inalterati i laboratori di chimica biologica, di fisica, di ingegneria sanitaria, di veterinaria; di trasformare l'attuale laboratorio di biologia in laboratorio di biologia e patologia, quello di chimica terapeutica in laboratorio di farmacologia, quello di parassitologia in laboratorio di parassitologia ed entomologia; di scindere l'attuale laboratorio di chimica in un laboratorio di chimica e in uno di chimica farmaceutica, e l'attuale laboratorio di microbiologia anch'esso in due, uno di batteriologia e virologia e uno di epidemiologia e delle malattie infettive.

Nell'ambito di ciascun laboratorio sono costituiti, in numero non superiore a dieci, i reparti che sono complessi organici di personale e di mezzi cui sono affidate una o più attività di laboratorio.

B) *Servizi generali.*

Nella struttura operativa dell'Istituto, ai laboratori – unità organizzative immediatamente dirette all'assolvimento delle funzioni di esso – si affiancano i servizi, unità strumentali rispetto alle prime, in quanto costituite per l'esercizio di attività necessarie per il funzionamento dei singoli laboratori e dell'Istituto nel suo complesso.

Essi sono:

1) Servizi amministrativi;

2) Servizi tecnici.

1) i Servizi amministrativi hanno avuto uno sviluppo imponente di attività in questi ultimi anni, a causa dell'aumento di personale e di tutte le attività assegnate all'Istituto da nuove disposizioni legislative e dalla maggior complessità dei problemi affidati. Le prospettive future previste dalla presente legge per l'attività tecnica giustificano dei ruoli più snelli e più adeguati, come indicato nella tabella *B* annessa al testo;

2) i Servizi tecnici comprendono:

a) la biblioteca, costituita di una biblioteca centrale e di biblioteche settoriali disposte nei vari laboratori;

b) l'elettronica sanitaria, che prima era il laboratorio di elettronica e che ora si propone sia considerato un servizio, sia pure di alta qualificazione, rivolto a coadiuvare l'opera dei vari laboratori;

c) il parco zoologico, che ha il compito di rifornire tutto l'Istituto di migliaia di animali da esperimento, compito che può essere svolto solo da personale specializzato;

d) la segreteria per le attività culturali, che assume i compiti finora svolti dalla segreteria didattica e museo sperimentale nonché quelli relativi agli scambi culturali con studiosi italiani e stranieri; essa organizza conferenze e convegni, corsi di specializzazione;

e) l'ufficio tecnico, che deve occuparsi di manutenzione, di progetti e di tante altre funzioni elencate nell'articolo 22. Finora questi compiti erano assolti dal laboratorio di ingegneria sanitaria, la cui attività di ricerca e di controllo veniva seriamente ritardata e condizionata: tale laboratorio deve riacquistare le funzioni per cui è stato istituito.

STRUTTURA DIRETTIVA DELL'ISTITUTO

L'esigenza già messa in rilievo di assicurare una maggiore « democratizzazione » della vita interna dell'Istituto ha suggerito una profonda riorganizzazione della struttura direttiva la quale si esprime:

a) anzitutto, in una revisione delle funzioni degli organi già esistenti: comitato amministrativo e direttore dell'Istituto; del primo è modificata anche la composizione e del secondo il tipo di preposizione all'ufficio;

b) nella creazione all'interno dell'Istituto, di due organi del tutto nuovi: il consiglio dei direttori di laboratorio e, per ciascun laboratorio, il consiglio dei direttori di reparto;

c) nel rilievo – anch'esso del tutto nuovo – attribuito a coloro che sono preposti alla direzione delle articolazioni più importanti della struttura dell'Istituto: direttori di laboratorio; direttore dei servizi amministrativi; direttori di reparto e direttori di servizio tecnico.

La struttura direttiva dell'Istituto risulta quindi costituita (articolo 8) da:

– organi collegiali: il comitato amministrativo; il consiglio dei direttori di laboratorio, i consigli dei direttori di reparto;

– organi individuali: il direttore dell'Istituto; i direttori di laboratorio; il direttore dei servizi amministrativi; i direttori dei servizi tecnici; i direttori di reparto.

La composizione del comitato amministrativo è fissata nell'articolo 9 dello schema legislativo; le sue funzioni sono riportate nell'articolo 10.

Il progetto prevede l'istituzione di un consiglio dei direttori di laboratorio, e, per ciascun laboratorio, di un consiglio dei direttori di reparto.

Sono gli organi mediante i quali i direttori di laboratorio e di reparto vengono chiamati a partecipare alla direzione, rispettivamente, dell'Istituto e del laboratorio, per le finalità di «democratizzazione» interna, di coordinamento, apertura ed equilibrio delle varie strutture, che sono state già messe in rilievo.

L'articolo 14 determina le funzioni del direttore e l'articolo 31 le modalità di nomina. Il direttore viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, per un periodo di 7 anni salvo conferma. Non esiste più la qualifica di direttore di Istituto, bensì un ufficio da conferire per un periodo di tempo limitato cui deve corrispondere un'indennità di carica. Sul nominativo deve esprimere parere il comitato amministrativo e il consiglio dei direttori di laboratorio riuniti in seduta congiunta.

L'articolo 15 stabilisce le funzioni e l'articolo 32 le modalità di nomina del direttore di laboratorio. Si è seguita anche qui la stessa soluzione adottata per il direttore dell'Istituto. Quello di direttore di laboratorio è quindi anch'esso un ufficio – con corrispondente ed adeguata indennità di carica – conferito con decreto del Ministro della sanità, per un periodo di 6 anni ad un dirigente di ricerca del laboratorio da parte del consiglio dei direttori di laboratorio e di quello dei direttori di reparto del laboratorio interessato.

I compiti del direttore dei servizi amministrativi – che l'articolo 12 già chiama a far parte del consiglio dei direttori di laboratorio – sono definiti nell'articolo 16. La delicatezza di tali compiti giustifica l'elevata qualifica che si è ritenuto opportuno di attribuirgli. La nomina del direttore dei servizi amministrativi è effettuata con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, fra i capi servizio e i capi ufficio della carriera direttiva dei servizi amministrativi.

L'articolo 18 indica le funzioni e l'articolo 34 le modalità di nomina del direttore di reparto. Anche questo sarà un ufficio, conferito per un periodo di 5 anni, ad un nominativo proposto al ministro dal comitato amministrativo, dopo aver sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio e del consiglio dei direttori di reparto del laboratorio interessato.

Analoga funzione ha il direttore di servizio tecnico, nell'ambito del servizio stesso.

CONTROLLO DELLA SPESA

L'esigenza di assicurare maggiore speditezza all'azione dell'Istituto e puntuale aderenza della spesa alle caratteristiche finalità di esso hanno consigliato importanti deroghe alla vigente disciplina delle forme e metodi di contrattazione ed al generale sistema di controlli.

Sarà possibile vendere il materiale in disuso; sarà istituito il provveditorato dell'Istituto; all'ufficio tecnico saranno attribuite alcune funzioni, finora esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, in materia di costruzioni e manutenzioni di edifici ed impianti.

CARRIERE

Il presente progetto di legge, nella riorganizzazione delle carriere del personale, ispirandosi alla fondamentale norma organizzativa secondo cui ogni ordinamento del personale deve essere strettamente connesso alle funzioni assegnate al settore di amministrazione in cui esso opera, fonda le sue proposte sui seguenti princìpi:

1) l'Istituto deve disporre in ogni momento di operatori in grado di offrire la massima garanzia tecnica nell'attività di tutela della salute pubblica. Per soddisfare tale esigenza è necessario assicurare al personale tecnico un idoneo stato giuridico, in modo da evitare i continui esodi verso altri settori della pubblica amministrazione (Università), dell'industria privata o, addirittura, verso l'estero;

2) dev'essere assicurata la « sburocratizzazione » delle maggiori carriere tecniche, analogamente a quanto è stato fatto per le carriere universitarie.

Una graduazione gerarchica, per esempio, nell'ambito della funzione di ricercatore sarebbe quanto meno inutile, se non dannosa.

Su queste basi si giustifica l'attribuzione di dirette responsabilità al direttore di reparto ed ai singoli ricercatori, e la riduzione, per ciascuna carriera, delle qualifiche a quelle strettamente funzionali.

Sulla base di questi princìpi, la proposta prevede una oculata riduzione di qualifiche; in tal modo si eliminano quelle inutili e si realizza finalmente la tanto auspicata « qualifica funzionale ».

La riduzione delle qualifiche è ovviamente accentuata nelle carriere tecniche: 3 in quelle direttive, 2 in quelle di concetto, 1 in quelle esecutive ed ausiliarie. Tuttavia anche per le carriere amministrative si sono

proposte delle qualifiche più adatte per le caratteristiche peculiari dell'Istituto e comunque in gran parte aderenti agli accordi che a livello nazionale sono stati presi recentemente fra il Governo e i sindacati degli statali.

Inoltre è sembrato opportuno estendere anche agli impiegati tecnici quelle norme – vigenti solo per gli amministrativi – che prevedono il passaggio da una carriera a quella superiore, indipendentemente dal possesso del titolo di studio. Concorsi rigorosi consentiranno l'immissione nelle carriere superiori solo a personale altamente qualificato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

L'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 consente ai direttivi tecnici dell'Istituto superiore di sanità di espletare attività professionali connesse con i compiti istituzionali dell'Istituto stesso.

Nel pieno rispetto dell'ordine del giorno approvato a suo tempo dal Parlamento con cui si impegna il Governo a provvedere all'abrogazione dell'articolo 219, il presente progetto prevede la soppressione di detto articolo, proponendo nel contempo un adeguato trattamento economico.

Il testo prevede anche un orario di quaranta ore settimanali e un servizio a *full-time* che è l'unico a consentire un'efficiente produttività del lavoro scientifico e tecnico dei laboratori. Si prevede anche che siano eliminate tutte le voci extra-stipendio – ad eccezione dell'indennità di rischio – e di istituire una sola voce di retribuzione: lo stipendio.

Anche il lavoro straordinario viene praticamente eliminato (verrà concesso solo per casi eccezionali, quali ad esempio, epidemie, alluvioni, ecc.).

Non v'è dubbio quindi che l'attuale stipendio non può che essere ridimensionato, sia alla luce di quanto detto sopra, sia per l'elevata qualificazione tecnico-scientifica del personale, sia anche per l'innegabile insufficienza delle attuali retribuzioni inadeguate al costo della vita.

Si propone pertanto che, a fianco dello stipendio, venga concessa un'indennità non pensionabile del cinquanta per cento. A tal proposito è opportuno chiarire che la retribuzione extra-stipendio di cui gode attualmente il personale, con un orario di servizio meno gravoso, raggiunge nella maggior parte dei casi il 35-40 per cento dello stipendio.

Si ritiene inoltre che l'indennità per il lavoro nocivo e rischioso prevista attualmente in lire cinquecento, venga aumentata a lire mille. Non si può pensare di pagare con cinquecento lire i rischi che insidiano la salute e l'abbigliamento di coloro che ogni giorno sono a contatto con radiazioni, germi patogeni, sostanze tossiche e corrosive.

QUESTIONI VARIE

Per la commissione di disciplina, che finora era in pratica un organo su cui non veniva esercitato alcun controllo da parte dei rappresentanti del personale, si prevede una composizione più democratica mediante l'immissione in essa di rappresentanti eletti dai dipendenti dell'Istituto.

Sempre nel quadro di un funzionamento più democratico dei rapporti fra il personale e la Direzione, si prevede una commissione interna eletta con suffragio universale, segreto e diretto.

Nell'Istituto inoltre, proprio per permettere il tanto auspicato miglioramento del servizio, è necessario istituire una mensa di servizio, per coloro che debbono trascorrere tutta la giornata nei laboratori e negli uffici, nonché un nido e un asilo per i figli dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Allo scopo di consentire lo svolgimento di particolari ricerche e controlli urgenti o comunque tali da non poter essere assolti dal personale dell'Istituto, si prevede l'assunzione temporanea di esperti (per un periodo non superiore ai 3 anni) e di consulenti (per alcuni giorni).

Il progetto infine estende l'istituto del collocamento in aspettativa anche ai motivi di studio; tale collocamento, concesso solo nell'interesse del servizio, consentirà ai ricercatori e agli assistenti dell'Istituto di specializzarsi in tecniche nuove presso laboratori italiani e stranieri.

NORME TRANSITORIE

Il progetto dedica l'ultima parte ai problemi delicati dell'inquadramento del personale attualmente in servizio; tale fase dovrà essere conclusa entro 2-3 anni dall'entrata in vigore della legge.

Si prevede anche qualche facilitazione per quel personale che, nella fase transitoria, intenderà chiedere il collocamento a riposo anticipato.

PREVISIONE DELLA SPESA

Quanto viene proposto in questo progetto, compreso un ulteriore e più adeguato aumento di organico nonché un miglioramento dei coefficienti per tutte le carriere (vedi tabella *B* annessa alla legge), prevede una spesa massima teorica di 3,2 miliardi per il 1968, di 3,5 miliardi per il 1969, di 4 miliardi per il 1970, di 4,5 miliardi per il 1971 e di 5,1 miliardi per il 1972.

Per massima teorica si intende, come si può leggere nell'allegato alla relazione, una spesa riferita ad una situazione – veramente teorica – in cui tutto l'organico sia coperto e tutto il personale si trovi a qualifiche teoriche.

Come è mostrato più dettagliatamente nell'allegato alla relazione, si fa notare che la somma per il personale dell'Istituto superiore di sanità, attualmente stanziata dall'Erario, è di oltre 2,3 miliardi; se a questi si aggiungono altri 1,0-1,2 miliardi reperibili mediante l'aumento delle tariffe di analisi e la revisione delle tasse per specialità base e per produzione di serie, categorie, ecc., si copre ampiamente la spesa per il 1968.

La restante somma necessaria a finanziare la riforma negli anni successivi potrà esser trovata facendo ricorso ad una piccola parte dei 1.320 miliardi previsti per la ricerca scientifica nel capitolo X del programma economico nazionale.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

CALCOLO DELLA SPESA LORDA.

Per il calcolo della spesa lorda si sono prese in considerazione le retribuzioni annue lorde di ciascuna qualifica, riportate in Tabella I allegata.

Con l'approvazione di questa legge, lo Stato, in luogo delle attuali 2.359.600.000 lire, spenderà, per il personale dell'Istituto superiore di sanità, lire 3.271.834.377 nell'anno 1968; nell'arco del quinquennio 1968-1972 la spesa aumenterà gradualmente fino a raggiungere un *massimo teorico* di lire 5.106.417.145 nel 1972.

Per massimo teorico si intende la spesa riferita ad una situazione in cui tutto l'organico sia coperto, ciò che rappresenta un caso limite praticamente mai verificato; inoltre gli ex coefficienti qui sotto riportati sono quelli che il Ministero del tesoro adotta mediamente per calcolare il preventivo della spesa lorda per il personale statale; c'è da notare tuttavia che la scelta di questi coefficienti è fatta dal Tesoro con un margine talmente ampio da produrre – come ha sempre prodotto – un preventivo di gran lunga maggiore della spesa poi realmente sostenuta.

Qui di seguito sono riportate, per ciascuna carriera, le unità di personale considerate mediamente ai coefficienti adottati dal Ministero del tesoro.

Ruolo organico dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
900	10	75
750	71	96
500	126	128
	207	299

Carriera direttiva del personale di biblioteca:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
800	3	3
580	1	6
325	9	6
	13	15

Carriera direttiva del personale di amministrazione:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
900	1	1
670	2	5
500	6	11
325	20	17
	29	34

Carriera di concetto degli assistenti tecnici:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
580	12	37
325	56	143
	68	180

Carriera di concetto dei segretari di amministrazione:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
500	6	23
271	20	31
	26	54

Carriera di concetto dei segretari tecnici:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
500	3	13
271	16	14
	19	27

Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
240	132	250

Carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
325	25	56
202	70	70
	95	126

Carriera del personale ausiliario tecnico:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
210	218	188

Carriera del personale ausiliario di amministrazione:

Ex coefficiente	1°-1-68	1°-1-72
180	–	12
159	15	15
	15	27

Sulla base delle unità di personale su elencate e della retribuzione annua lorda riportata nella tabella I allegata, si riepiloga qui di seguito la spesa totale che l'Erario dovrà affrontare nel quinquennio 1968-72:

TABELLA *A*.

EX COEFFICIENTE	1° gennaio 1968		1° gennaio 1972	
	Unità	Spesa	Unità	Spesa
900 (*)	10	88.107.800	75	660.808.500
900	1	7.933.780	1	7.933.780
800	3	21.585.420	3	21.585.420
750 (*)	71	525.997.820	96	711.208.320
670	2	12.058.200	5	30.145.500
580	13	68.239.340	43	225.714.740
500 (*)	126	645.384.600	128	655.628.800
500	15	69.395.400	47	217.438.920
325	110	347.279.900	222	700.873.980
271	36	101.511.576	45	126.889.470
240	132	322.378.320	250	610.565.000
210	218	499.058.680	188	430.380.880
202	70	154.709.380	70	154.709.380
180	—	—	12	23.670.048
159	15	27.502.500	15	27.502.500
TOTALI	822	2.891.142.716	1.200	4.605.055.238

(*) Ruolo organico dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori.

A questa spesa si devono aggiungere le seguenti voci:

a) indennità temporanea per le funzioni di direttore di Istituto, di direttore di laboratorio e di direttore di reparto:

EX COEFFICIENTE	Indennità	1° gennaio 1968		1° gennaio 1972	
		Unità	Spesa	Unità	Spesa
Direttore di Istituto	2.059.720	1	2.059.720	1	2.059.720
Direttore di laboratorio	1.029.860	11	11.328.470	11	11.328.470
Direttore di reparto	514.930	62	26.776.360	90	46.343.700
			40.164.550		59.731.890

b) indennità di rischio, prevista dall'articolo 68 nella misura di lire mille giornaliere per 25 giorni al mese e per 11 mesi l'anno:

1-1-68 843 (*) × 1.000 × 11 × 25 = 231.825.000

1-1-72 1.200 × 1.000 × 11 × 25 = 330.000.000

(*) Le unità sono 843, cioè le 822 citate nella tabella *A*) più i 21 operai (vedi sotto).

c) spese per i 21 operai, limitatamente al 1968; in seguito il ruolo degli operai verrà soppresso:

retribuzione attuale . . .	31.000.000
indennità di cui all'articolo 62	7.750.000
variazione dell'indennità integrativa	302.400
Lire	39.052.400

d) oneri a carico dello Stato (2,4 per cento sull'80 per cento dello stipendio e della 13ª per ENPAS; 2,4 per cento sul 100 per cento delle quote di famiglia; 3,1 per cento sull'80 per cento dello stipendio per opera di previdenza) riportati nella seguente tabella:

EX COEFFICIENTE	Oneri *pro capite*	1° gennaio 1968		1° gennaio 1972	
		Unità	Spesa	Unità	Spesa
900	209.385	11	2.303.235	76	15.913.260
800	188.499	3	565.497	3	565.497
750	174.819	71	12.412.149	96	16.782.624
670	157.386	2	317.772	5	786.930
580	136.060	13	1.768.780	43	5.850.580
500	119.129	141	16.797.189	175	20.847.575
325	79.033	110	8.693.630	222	17.545.326
271	69.826	36	2.513.736	45	3.142.170
240	59.452	132	7.847.664	250	14.863.000
210	55.348	218	12.065.864	188	10.405.424
202	53.186	70	3.723.020	70	3.723.020
180	46.703	—	—	12	560.436
159	42.945	15	644.175	15	644.175
TOTALI . . .		822	69.649.711	1.200	111.630.017

In conclusione, la spesa totale sarà:

	1-1-1968	1-1-1972
Tabella *A*) . .	2.891.142.716	4.605.055.238
voce *a*) . . .	40.164.550	59.731.890
voce *b*) . . .	231.825.000	330.000.000
voce *c*) . . .	39.052.400	—
voce *d*) . . .	69.649.711	111.630.017
TOTALE . . .	L. 3.271.834.377	L. 5.106.417.145

COPERTURA DELL'ONERE FINANZIARIO.

La riforma dell'Istituto superiore di sanità prevede un onere a carico dell'erario, al quale si intende far fronte sia con l'attuale stanziamento in bilancio sia con alcuni provvedimenti (di cui si parlerà appresso).

Attualmente lo Stato spende per il personale dell'Istituto superiore di sanità, come ben si può vedere dal bilancio del 1967, una somma pari a lire 2.359.600.000 così ripartita:

a) stipendi, aggiunte di famiglia, 13ª per il personale impiegatizio . . .	L.	1.344.917.700
b) indennità integrativa speciale per il personale impiegatizio . . .	»	150.528.000
c) contributo a carico dello Stato per il personale impiegatizio	»	49.500.000
d) aumenti periodici di stipendio, promozioni, nuove assunzioni, ecc., per il personale impiegatizio	»	165.054.300
e) stipendi, aggiunte di famiglia, 13ª, indennità integrativa speciale, contributi a carico dello Stato, aumenti periodici di stipendio per il personale operaio	»	31.000.000
f) compenso per lavoro straordinario per il personale impiegatizio e operaio	»	168.600.000
g) premio bimestrale (a carico del capitolo del funzionamento dell'Istituto)	»	200.000.000
h) retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 (a carico del capitolo del funzionamento)	»	150.000.000
i) indennità di rischio . .	»	100.000.000
TOTALE . . .	L.	2.359.600.000

Per reperire gli altri fondi necessari alla riforma, ci si avvarrà dei seguenti provvedimenti.

In primo luogo la stessa legge che approverà la riforma prevede, per il pagamento delle analisi fatte dall'Istituto a favore di terzi, nuove tariffe (vedi tabella *A* allegata alla proposta di legge) adeguate all'aumentato costo del lavoro e alla maggiore complessità degli attuali e più precisi metodi di analisi. Nel 1965 le entrate relative a tali analisi sono state lire 43 milioni. Con le nuove tariffe, considerando anche il graduale aumento del numero delle analisi richieste, che si prevede essere del 20 per cento annuo, e ricordando che solo una parte delle analisi effettuate per conto terzi sono pagate (le analisi di revisione danno luogo all'incameramento del deposito relativo solo se hanno esito sfavorevole), il relativo introito sarà di 242 milioni per il 1968, di 292 milioni per il 1969, di 342 milioni per il 1970, di 392 milioni per il 1971 e di 442 milioni per il 1972. La maggiore entrata per l'erario sarà perciò di 199 milioni per il 1968, di 249 milioni per il 1969, di 299 milioni per il 1970, di 349 milioni per il 1971 e di 399 milioni per il 1972.

In secondo luogo la stessa legge di riforma apporta (vedi articolo 5) delle modifiche alle tasse annuali per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrata, di cui al titolo IV – Autorizzazione a produrre specialità medicinali – n. 5, del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121. Infatti a tali tasse corrisponde da parte dell'Istituto l'obbligo di effettuare, senza rimborso di spesa per l'erario, un controllo dei campioni prelevati dal commercio da parte del Ministero della sanità; l'esecuzione di tali controlli si concretizza oltre che nell'impiego del personale tecnico dell'Istituto anche in un onere per impiego di apparecchiature e materiale di consumo di cui il privato rimborsa all'erario solo una parte – talvolta esigua – del relativo costo.

Per tale motivo si ritiene equo un aggiornamento di tali tasse per adeguarne l'ammontare agli aumentati costi dei controlli.

Attualmente per le specialità base, che sono 16.736, la tassa è di lire 20.000 annue; portandola a lire 50.000, il maggiore introito per lo Stato sarebbe di lire 502.080.000 (=30 mila × 16.736).

Per le serie e categorie di dette specialità, che sono 15.082, le tasse annuali sono di lire 10.000; se queste si portassero a lire 30.000, il maggiore introito sarebbe di lire 301.640.000 (=20.000 x 15.082).

In totale i maggiori introiti risulterebbero:

ANNO	Revisione tariffe analisi	Revisione tariffe specialità base	Revisione tariffe serie e categorie	TOTALE
1968	199.000.000	502.080.000	301.640.000	1.002.720.000
1969	249.000.000	502.080.000	301.640.000	1.052.720.000
1970	299.000.000	502.080.000	301.640.000	1.102.720.000
1971	349.000.000	502.080.000	301.640.000	1.152.720.000
1972	399.000.000	502.080.000	301.640.000	1.202.720.000

Questi maggiori introiti vanno aggiunti, anno per anno, all'attuale stanziamento di lire 2.359.600.000 (vedi bilancio per l'esercizio 1967). Pertanto si può disporre immediatamente di lire 3.362.320.000 che già coprono largamente la spesa preventivata per il 1968 (che è di lire 3.271.834.377).

La spesa annua e totale prevista nel quinquennio 1968-1972 è la seguente:

Anno	Spesa annua	Fondi già reperiti	Fondi residui da reperire
1968	3.271.834.377	3.362.320.000	— 90.485.623
1969	3.500.000.000	3.412.320.000	+ 87.680.000
1970	4.000.000.000	3.462.320.000	+ 537.680.000
1971	4.500.000.000	3.512.320.000	+ 987.680.000
1972	5.106.417.145	3.562.320.000	+ 1.544.097.145
			+ 3.066.651.522

Per reperire questa somma residua di circa tre miliardi, necessaria a coprire tutta la spesa per il quinquennio 1968-1972, si dovrà far ricorso ai fondi previsti per la ricerca scientifica nell'articolo 125 del capitolo X del programma economico nazionale che assommano, come è noto, a lire 1.320 miliardi. Non v'è dubbio che l'istituto scientifico statale più grande e più famoso in Italia non può non aver diritto ad usufruire di una parte estremamente esigua (tre miliardi, cioè meno del 2,3 per cento) di tali fondi destinati alla ricerca scientifica nazionale; si tratta in pratica di stanziare in media una somma di appena 600 milioni l'anno.

TABELLA I.

Retribuzione annua lorda di ciascuna classe di stipendio.

a) Ruolo organico dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori.

EX COEFFICIENTE	Stipendio annuo	Indennità (articoli 60 e 62)	Indennità integrativa	Quote di famiglia (moglie e 2 figli)	13ª mensilità	Straordinari 192 ore annue	Totale lordo
1040	5.149.300	3.604.510	230.400	254.160	429.100	451.200	10.118.670
970	4.803.650	3.362.555	230.400	254.160	400.300	420.897	9.471.962
900	4.458.000	3.106.000	230.400	254.160	371.500	390.720	8.810.780
820	4.100.000	2.870.000	230.400	254.160	341.700	355.962	8.152.222
800	4.000.000	2.800.000	230.400	254.160	333.300	347.280	7.965.140
750	3.700.000	2.590.000	230.400	254.160	308.300	325.560	7.408.420
700	3.400.000	2.380.000	230.400	254.160	283.300	303.840	6.851.700
630	3.079.150	2.155.405	230.400	254.160	256.600	273.670	6.249.385
580	2.850.000	1.995.000	230.400	254.160	237.500	252.120	5.819.180
500	2.478.700	1.735.090	230.400	254.160	206.550	217.200	5.122.100
420	2.090.000	1.463.000	230.400	254.160	174.160	183.240	4.394.960
309	1.500.000	1.050.000	230.400	254.160	125.000	133.152	3.292.712

b) Altre carriere.

EX COEFFICIENTE	Stipendio annuo	Indennità (articolo 62)	Indennità integrativa	Quote di famiglia (moglie e 2 figli)	13ª mensilità	Straordinari 192 ore annue	Totale lordo
900	4.458.000	2.229.000	230.400	254.160	371.500	390.720	7.933.780
800	4.000.000	2.000.000	230.400	254.160	333.300	347.280	7.195.140
670	3.318.100	1.659.050	230.400	254.160	275.510	290.880	6.029.100
580	2.850.000	1.425.000	230.400	254.160	237.500	252.120	5.249.180
500	2.478.700	1.239.350	230.400	254.160	206.550	217.200	4.626.360
402	1.999.600	999.800	230.400	254.160	166.330	175.300	3.825.590
357	1.760.000	880.000	230.400	254.160	146.670	154.000	3.425.230
325	1.599.400	799.700	230.400	254.160	133.280	140.150	3.157.090
284	1.470.000	735.000	230.400	254.160	122.500	128.400	2.940.460
271	1.397.500	698.750	230.400	254.160	116.460	122.496	2.819.766
240 . . . . 238	1.170.000	585.000	230.400	254.160	97.500	105.200	2.442.260
229	1.145.800	572.900	230.400	254.160	95.480	100.410	2.399.150
211 . . . . 210	1.080.000	540.000	230.400	254.160	90.000	94.700	2.289.260
202	1.032.600	516.300	230.400	254.160	86.050	90.624	2.210.134
193 . . . . 190	960.000	480.000	230.400	254.160	80.000	83.800	2.088.360
180	890.400	445.200	230.400	254.160	74.200	78.144	1.972.504
170	840.900	420.450	230.400	254.160	70.075	73.800	1.889.785
159	808.000	404.000	230.400	254.160	67.340	69.600	1.833.500
151 . . . . 150	750.300	375.150	230.400	254.160	65.525	67.700	1.743.235

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

ART. 1.
(*Natura e funzioni*).

L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico della amministrazione statale della sanità, con struttura ed ordinamento particolari; esso dipende dal Ministro per la sanità, che ne indirizza e vigila l'attività.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica in relazione al fine della tutela della salute pubblica;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici; provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e, nei casi in cui sia obbligatorio il parere del consiglio superiore di sanità, all'esame tecnico di progetti di opere pubbliche;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria;

d) provvede alla elaborazione di metodi di controllo e di analisi e di caratteristiche tecniche concernenti la costruzione, conservazione e conduzione delle opere a rilevanza igienico-sanitaria; alla preparazione, conservazione e distribuzione degli *standard;* alla definizione delle caratteristiche tecniche di farmaci e di sostanze interessanti la salute pubblica;

e) esercita vigilanza tecnica sui laboratori provinciali di igiene e profilassi e, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici sperimentali;

f) produce, in caso di necessità, su richiesta del ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) organizza in conformità alle vigenti disposizioni di legge corsi di insegnamento, aggiornamento e di addestramento per il personale addetto a servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) può promuovere convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali

riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante proprie pubblicazioni scientifiche o anche attraverso altre pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) controlla lo svolgimento e l'esecuzione del programma di ricerca scientifica sanitaria stabilito dal comitato di progammazione scientifica di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera *c*) l'Istituto può provvedere in caso di particolari esigenze igienico-sanitarie, di propria iniziativa; in tali casi il direttore dello Istituto è tenuto ad informare il ministro delle iniziative che intende prendere ed a comunicare i risultati delle indagini eseguite.

ART. 2.

(*Comitato di programmazione scientifica: composizione*).

Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito il comitato di programmazione scientifica.

Esso è composto:

a) dal Ministro per la sanità che lo presiede;

b) da un membro del consiglio superiore di sanità eletto ogni tre anni dal consiglio stesso;

c) dai direttori delle direzioni generali tecniche del ministero della sanità;

d) dal direttore dell'Istituto;

e) da tre direttori di laboratorio dell'Istituto eletti ogni tre anni dal consiglio dei direttori di laboratorio;

f) da un esperto designato dal ministro per la ricerca scientifica;

g) da un esperto designato dal ministro per l'industria ed il commercio;

h) da un esperto designato dal ministro per l'agricoltura e foreste;

i) da sei rappresentanti eletti ogni tre anni dai professori ed assistenti universitari, due della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, due della facoltà di medicina, uno della facoltà di farmacia e uno della facoltà di ingegneria;

l) da un rappresentante eletto ogni tre anni dai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) da un rappresentante eletto ogni tre anni dai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

n) da un rappresentante eletto ogni tre anni dai medici provinciali;

o) da un rappresentante eletto ogni tre anni dagli ufficiali sanitari dei comuni capoluoghi di provincia;

p) da un rappresentante eletto ogni tre anni dai medici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

q) da un rappresentante eletto ogni tre anni dai chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

I membri del comitato sono nominati con decreto del ministro per la sanità e durano in carica tre anni.

Il presidente del comitato può invitare alle adunanze, in relazione alla materia da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani o stranieri. Essi partecipano alle adunanze a titolo consultivo senza diritto a voto.

Il comitato scientifico istituito con la legge 20 giugno 1952, n. 724, è soppresso.

ART. 3.

(*Comitato di programmazione scientifica: funzioni*).

Il comitato di programmazione scientifica si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il ministro per la sanità ritenga opportuno convocarlo.

Esso individua, imposta e programma nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i temi della ricerca scientifica – pubblica e privata – di maggiore interesse per il progresso sanitario del Paese, per l'igiene pubblica e per lo sviluppo e il controllo della produzione farmaceutica ed alimentare.

Esso stabilisce il piano di utilizzazione dei fondi previsti per la ricerca scientifica di cui al comma precedente.

ART. 4.

(*Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca*).

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti,

studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del ministero della sanità a questo scopo, borse di studio a cittadini italiani e stranieri.

Le funzioni del comitato scientifico, di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1332, sono esercitate dal consiglio dei direttori di laboratorio previsto dall'articolo 12 della presente legge.

Su richiesta del direttore dell'Istituto, previo parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, il ministro per la sanità può autorizzare l'Istituto, indicando ove occorra il responsabile della ricerca, a ricevere contributi da parte di organizzazioni estere ed internazionali e da enti pubblici nazionali, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti dell'Istituto stesso, i cui risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto che della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

Nell'autorizzazione sono fissate le modalità di amministrazione dei fondi e di prestazione dell'opera dei responsabili della ricerca in relazione ai loro obblighi di servizio nonché le forme ed i limiti dell'uso dei locali, strumenti e materiali dell'Istituto.

I contributi sono destinati alla copertura delle spese necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e per quant'altro occorra per la ricerca da effettuarsi.

I contributi non possono essere utilizzati per compensi ai ricercatori autorizzati e agli altri dipendenti dell'Istituto.

Nel caso che l'Istituto sia tenuto ad amministrare i contributi di cui al precedente comma terzo, il direttore dell'Istituto, su proposta del responsabile della ricerca, ove sia indicato, e negli altri casi dal direttore del laboratorio in cui viene effettuata la ricerca, stipula contratti, ordina le spese e ne emette i relativi titoli secondo le norme delle contabilità speciali nei limiti dei fondi assegnati.

ART. 5.

(*Servizi a pagamento*).

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dallo Istituto sono fissate nella tabella A) annessa alla presente legge ed i relativi proventi sono versati all'Erario.

Per i servizi non previsti dalla tabella A) e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 6.

(*Ripartizione dell'Istituto. Laboratori*).

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali.

I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono:

1) laboratorio di batteriologia e virologia;

2) laboratorio di biologia e patologia;

3) laboratorio di chimica;

4) laboratorio di chimica biologica;

5) laboratorio di chimica farmaceutica;

6) laboratorio di epidemiologia e delle malattie infettive;

7) laboratorio di farmacologia;

8) laboratorio di fisica;

9) laboratorio di ingegneria sanitaria;

10) laboratorio di parassitologia ed entomologia;

11) laboratorio di veterinaria.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati all'Istituto.

ART. 7.

(*Servizi generali*).

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi amministrativi;

2) servizi tecnici, così distinti:,

a) biblioteca, comprendente la biblioteca centrale e le biblioteche dei laboratori e servizi generali;

b) elettronica sanitaria;

c) parco zoologico;

d) segreteria per le attività culturali;

e) ufficio tecnico.

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE

ART. 8.

(*Organi collegiali ed individuali*).

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;
il consiglio dei direttori di laboratorio;
i consigli dei direttori di reparto.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;
i direttori di laboratorio;
il direttore dei servizi amministrativi;
i direttori dei servizi tecnici;
i direttori di reparto.

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE.

ART. 9.

(*Comitato amministrativo: composizione*).

Il comitato amministrativo è presieduto dal ministro per la sanità, o, per delega, da disporsi di volta in volta, dal direttore dello Istituto ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 12 della presente legge;

c) da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

d) dal direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto;

e) da tre rappresentanti del personale, eletti per ogni triennio dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la sanità e durano in carica tre anni.

ART. 10.

(*Comitato amministrativo: adunanza*).

Il comitato amministrativo si riunisce di diritto in adunanza ordinaria entro la prima decade di ogni mese ed è convocato, in via

straordinaria, dal ministro per la sanità quando ne ravvisi l'opportunità.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 11.

(*Comitato amministrativo: funzioni*).

Il comitato amministrativo:

1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) delibera, su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul bollettino ufficiale del Ministero della sanità;

3) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione programmatica di cui all'articolo 23 della presente legge;

c) sulla produzione di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

d) sulle proposte di variazione dei contingenti di personale assegnati ai singoli laboratori e servizi generali, nell'ambito degli organici;

4) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 12.

(*Consiglio dei direttori di laboratorio*).

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal direttore dei servizi amministrativi.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) formula proposte:

a) sul programma delle attività dell'Istituto:

b) sulla modifica dei contingenti di personale assegnato ai singoli laboratori e servizi tecnici;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi di cui al punto 2 dell'articolo 11;

2) esprime parere;

a) sul coordinamento dell'azione dei laboratori e dei servizi generali;

b) su tutti gli argomenti che il direttore dell'Istituto ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

3) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) biologia e patologia, igiene ed epidemiologia, batteriologia e virologia, parassitologia ed entomologia, veterinaria;

b) chimica, chimica biologica, chimica farmaceutica, farmacologia;

c) fisica, ingegneria sanitaria;

4) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio invita alle adunanze, in relazione alle materie da trattare, i direttori dei servizi tecnici i quali partecipano con funzioni consultive.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce su convocazione del proprio presidente o su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio.

ART. 13.

(*Consiglio dei direttori di reparto*).

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio dei direttori di reparto.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio che lo presiede, e dai direttori di reparto del laboratorio.

Il consiglio dei direttori di reparto collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio dei direttori di reparto, limitatamente alle esigenze del laboratorio, deve esprimere, tramite il proprio presidente, parere al consiglio dei direttori di laboratorio sulla previsione annuale delle spese per il funzionamento e per la ricerca scientifica.

Entro quindici giorni dalla deliberazione del comitato amministrativo di cui al punto 2) dell'articolo 11, il consiglio dei direttori di reparto si riunisce e determina, con deliberazione presa a maggioranza, il piano di attività che i singoli reparti, nell'ambito del programma dell'istituto, debbono svolgere non-

ché il conseguente piano di utilizzazione dei fondi relativi al laboratorio stesso.

Nel corso dell'anno finanziario, su richiesta del direttore di laboratorio o di un direttore di reparto, il consiglio dei direttori di reparto può indicare al proprio presidente, e con decisione presa a maggioranza, le modifiche da apportare al piano di utilizzazione dei fondi relativi al laboratorio stesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio dei direttori di reparto si riunisce su convocazione del proprio presidente o su richiesta di almeno la metà dei direttori di reparto.

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI.

ART. 14.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*).

Il direttore dell'Istituto sovraintende e dirige l'attività dell'Istituto, ne vigila il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al ministro per la sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il ministro; gli fa relazione sulle attività di vigilanza previste dall'articolo 1, lettera *e*) e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al ministro per la sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. È il capo del personale dell'Istituto.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al ministro per la sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e predispone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 23 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento di alcuni compiti fondamentali dell'attività dell'Istituto, il direttore si avvale di una segreteria tecnica composta da personale appartenente ai laboratori dell'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende altresì la segreteria tecnica della farmacopea ufficiale.

ART. 15.

(*Attribuzioni del direttore di laboratorio*).

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sull'attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente e riferisce il parere espresso dal consiglio dei direttori di reparto del proprio laboratorio sulla previsione annuale delle spese per il funzionamento e per la ricerca scientifica del laboratorio stesso.

Il direttore del laboratorio provvede, su indicazione del consiglio dei direttori di reparto, alla realizzazione del programma di attività del laboratorio e della conseguente utilizzazione dei fondi relativi al laboratorio stesso.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore di laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

ART. 16.

(*Attribuzioni del direttore dei servizi amministrativi*).

Il direttore dei servizi amministrativi coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa; dirige e coordina l'attività degli affari generali, dei servizi amministrativi e dei servizi del personale e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

ART. 17.

(*Attribuzioni del direttore di servizio tecnico*).

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto e al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

ART. 18.

(*Attribuzioni del direttore di reparto*).

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta al direttore di laboratorio ed al consiglio dei direttori di reparto una relazione scritta sulla attività svolta dal reparto nell'annata precedente.

TITOLO IV

CONTRATTI - PROGETTI - PROGRAMMA

ART. 19.

(*Contratti*).

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime parere sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cento milioni quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e a lire venti milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire cinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso ed a lire dieci milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelli di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinque milioni, nonché sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o di prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una pe-

nalità eccedente le lire un milione cinquecentomila.

Possono essere eseguiti in economia servizi inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire dieci milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori alle lire due milioni e non eccedenti le lire dieci milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la sanità di concerto con il ministro per il tesoro, è emanato un nuovo regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi da eseguire in economia.

ART. 20.

(*Vendita e acquisto di materiali*).

L'Istituto, per il raggiungimento delle sue finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto, in deroga all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, provvede direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche e materiali da laboratorio dichiarati fuori servizio allorché siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati ovvero l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione e che comunque non siano utilizzabili per altri servizi; provvede direttamente anche alla vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione con qualifica non inferiore a capo ufficio, la quale esprime parere in ordine all'indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni, tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere in ordine ai criteri di cui al secondo comma e

sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Qualora non sia possibile ovvero non risulti vantaggiosa per l'amministrazione la vendita dei beni di cui al precedente comma 2°, l'Istituto, su parere della Commissione di cui al precedente 4° comma, può cedere tali beni a scopo didattico a istituti di istruzione statali, tramite il ministero della pubblica istruzione.

ART. 21.

(*Provveditorato dell'Istituto*).

È istituito nell'ambito dei servizi amministrativi dell'Istituto, il Provveditorato dello Istituto superiore di sanità con le funzioni che per effetto di legge sono esercitate dal Provveditorato generale dello Stato.

La commissione di cui all'articolo 20, comma 4°, dovrà esprimere parere obbligatorio circa gli affari indicati nel presente articolo.

ART. 22.

(*Ufficio tecnico*).

L'Ufficio tecnico elabora i progetti di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuove installazioni e modifiche, richieste per l'aggiornamento tecnico degli impianti dell'Istituto; esprime parere sui progetti di cui sopra quando la redazione sia affidata a estranei all'amministrazione; dirige i lavori predetti. Progetta, dirige, esegue e collauda lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei loro impianti, quando non siano affidati a ditte private. Sovraintende alle officine e agli impianti generali necessari per il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici dell'Istituto. All'ufficio tecnico spettano, altresì, le attribuzioni fin qui esercitate dal Ministero dei lavori pubblici in ordine ai lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione degli edifici e degli impianti dell'Istituto.

Restano ferme le competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici stabilite dagli articoli 14 e seguenti della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche e successive modificazioni.

ART. 23.

(*Relazione del Ministro*).

Il Ministro per la sanità presenta annualmente al parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della

sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

ART. 24.

(*Residui*).

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - rubrica Istituto superiore di sanità - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

TITOLO V

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

ART. 25.

(*Carriere*).

Le carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità si distinguono in:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella *B* annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

All'atto della nomina o della promozione l'impiegato viene collocato nella classe iniziale di stipendio prevista per ciascuna qualifica, salvo quanto disposto dall'articolo 30.

CAPO I.

CARRIERE DIRETTIVE.

ART. 26.

(*Classificazione delle carriere direttive*).

Le carriere direttive comprendono:
ruolo dei dirigenti di ricerca;
carriera dei ricercatori;
carriera del personale di biblioteca;
carriera del personale di amministrazione.

ART. 27.

(*Carriera dei ricercatori*).

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:
ricercatore;
primo ricercatore.

ART. 28.

(*Nomina a ricercatore*).

La nomina in prova a ricercatore si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea in una delle scienze attinenti alle funzioni dello Istituto.

Il ministro per la sanità, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, provvede con proprio decreto ad indire il concorso determinando i diplomi di laurea specificamente richiesti per l'ammissione, le materie che formano oggetto delle prove scritte ed orali e delle prove pratiche o tecniche, e specificando il laboratorio o servizio tecnico per il quale i posti sono messi a concorso. Le prove scritte sono tre.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori ordinari di università, docenti in una delle materie su cui vertono le prove di esame e da due direttori di servizio tecnico o di reparto, tutti designati dal consiglio dei direttori di laboratorio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera degli assistenti tecnici che abbiano una anzianità di almeno sei anni di effettivo servizio nella carriera, nonché il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nel caso che tali impiegati risultino vincitori del concorso, saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza e nella qualifica rivestita. Nel caso di giudizio sfavorevole dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestiti computando nella carriera di concetto il servizio prestato durante il periodo di prova.

Il ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo, previo parere del consiglio dei direttori di laboratorio, con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento di personale della carriera direttiva dei ricercatori da un laboratorio o servizio tecnico ad un altro soltanto al livello della qualifica di ricercatore; tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti nel laboratorio o servizio tecnico di immissione.

ART. 29.

(*Promozione a primo ricercatore*).

La promozione a primo ricercatore, per ciascun laboratorio o servizio tecnico, si consegue mediante concorso per titoli ed esame al quale sono ammessi a partecipare i ricercatori di quel laboratorio o servizio tecnico che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

La commissione giudicatrice per la promozione a primo ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore ordinario di università docente in una delle materie su cui vertono le prove di esame e da tre direttori di servizio tecnico o di reparto, tutti designati dal consiglio dei direttori di laboratorio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di venti punti per le prove di esame. I titoli consistono in elaborati di servizio e in pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in un colloquio sull'attività svolta ed in una lezione, secondo il programma che sarà indicato nel bando che indice il concorso.

Sono promossi primi ricercatori, nei limiti dei posti a concorso e secondo la graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato almeno ventun punti su trenta, con non meno di sei decimi per i titoli e per ciascuna delle due prove di esame.

Il concorso per la promozione a primo ricercatore è bandito entro tre mesi dalla disponibilità del posto ed espletato entro tre mesi dalla pubblicazione del bando.

ART. 30.

(*Nomina a dirigente di ricerca*).

La nomina a dirigente di ricerca in ciascun laboratorio o servizio tecnico si consegue mediante concorso per titoli ed esame, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, siano in possesso di laurea e abbiano compiuto alme-

no otto anni di effettivo servizio nella carriera.

Allo stesso concorso possono partecipare gli assistenti ordinari con almeno otto anni di servizio nelle università statali, i professori ordinari, straordinari ed aggregati delle stesse università, nonché i ricercatori provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno otto anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di ricerca italiani o stranieri, la cui qualifica sia riconosciuta, a questo fine, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. I candidati di cui al presente comma dovranno presentare all'amministrazione dell'Istituto una documentazione sul servizio prestato presso gli enti suddetti.

Il numero complessivo dei dirigenti di ricerca provenienti dagli elementi esterni di cui al comma precedente non può superare il venti per cento dell'organico previsto per il ruolo dei dirigenti di ricerca. Nel decreto che indice il concorso viene stabilito il numero dei posti che possono essere ricoperti dai candidati di cui al comma precedente.

Con lo stesso decreto vengono stabilite le discipline per cui viene bandito il concorso.

L'elenco delle discipline per ciascun laboratorio o servizio tecnico ed il numero dei posti per ciascuna di esse sono stabiliti, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, previo parere del consiglio dei direttori di reparto del laboratorio interessato, con decreto del ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse modalità possono essere aggiornati l'elenco delle discipline ed il numero dei posti per ciascuna di esse.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da un professore ordinario di università docente nelle materie su cui verte l'esame, da due direttori di laboratorio, designati dal consiglio dei direttori di laboratorio e da un dirigente di ricerca. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo servizio.

Il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice, per i candidati interni, i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare e, per i candidati esterni, la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo.

L'esame consiste in una discussione sull'attività svolta per l'Istituto e sugli altri ti-

toli scientifici relativamente alla specializzazione messa a concorso.

Nei casi in cui il vincitore del concorso provenga dalla carriera dei ricercatori dell'Istituto con qualifica di primo ricercatore alla I classe di stipendio o di primo ricercatore alla II classe di stipendio o di primo ricercatore alla III classe di stipendio o di ricercatore alla I classe di stipendio, sarà assegnato rispettivamente alla II o alla III o alla IV o alla V classe di stipendio del ruolo dei dirigenti di ricerca. Per i suddetti vincitori l'anzianità acquisita nella classe di stipendio della qualifica di provenienza, sarà valutata per la metà ai fini delle assegnazioni alle classi di stipendio superiori.

Nei casi in cui il vincitore del concorso provenga dalla carriera dei ricercatori con qualifica di ricercatore alla II classe di stipendio sarà assegnato alla V classe di stipendio del ruolo dei dirigenti di ricerca con decorrenza dalla data di nomina.

Il concorso per la nomina a dirigente di ricerca è bandito entro tre mesi ed espletato entro sei mesi dalla disponibilità del posto.

ART. 31.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*).

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del consiglio dei ministri, previa proposta del ministro per la sanità, che deve prima sentire il parere di una commissione composta dal comitato amministrativo e dal consiglio dei direttori di laboratorio riuniti in seduta congiunta, ad un impiegato scelto tra il personale del ruolo dei dirigenti di ricerca, con almeno cinque anni di effettivo servizio presso l'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o ad un direttore di reparto, questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto. All'impiegato chiamato all'ufficio di direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al quaranta per cento dello stipendio riferito alla I classe di stipendio di dirigente di ricerca. La eventuale assegnazione dell'impiegato con funzioni di direttore dell'Istituto a classi di stipendio superiori viene effettuata, in deroga alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 56 della presente legge, al compimento dell'anzianità prescritta.

ART. 32.

(*Nomina a direttore di laboratorio*).

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere, da esprimere entro un mese dalla vacanza, di una commissione composta dal consiglio dei direttori di laboratorio e dal consiglio dei direttori di reparto del laboratorio interessato, ad un impiegato scelto tra il personale del ruolo dei dirigenti di ricerca appartenente al laboratorio stesso, con almeno cinque anni di effettivo servizio presso l'Istituto.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro tre mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto, questi può mantenere la direzione del reparto cui è preposto. All'impiegato designato all'ufficio di direttore di laboratorio è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla I classe di stipendio di dirigente di ricerca, non cumulabile con l'eventuale indennità di direttore di reparto.

ART. 33.

(*Nomina a direttore di servizio tecnico*).

L'ufficio di direttore di servizio tecnico relativo all'ufficio tecnico, alla segreteria per le attività culturali, al parco zoologico e alla elettronica sanitaria è conferito con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere da esprimere, entro un mese dalla vacanza, dal consiglio dei direttori di laboratorio, ad un impiegato scelto fra i dirigenti di ricerca e fra i primi ricercatori laureati del servizio di appartenenza. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro due mesi dalla vacanza.

Agli impiegati chiamati a dirigere l'ufficio tecnico, la segreteria per le attività culturali e l'elettronica sanitaria è corrisposta, limitatamente alla durata del loro ufficio, una indennità pari al 10 per cento dello stipendio riferito alla prima classe di stipendio di dirigente di ricerca.

Il direttore della biblioteca viene nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 35 della presente legge.

ART. 34.

(*Nomina a direttore di reparto*).

L'ufficio di direttore di reparto è conferito con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere, da esprimere entro un mese dalla vacanza, di una commissione composta dal consiglio dei direttori di laboratorio e dal consiglio dei direttori di reparto del laboratorio, ad un impiegato scelto fra i dirigenti di ricerca e fra i primi ricercatori laureati del laboratorio stesso. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento.

All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro due mesi dalla vacanza.

All'impiegato chiamato a dirigere il reparto spetta, limitatamente alla durata dell'ufficio, un'indennità, pari al dieci per cento dello stipendio riferito alla I classe di stipendio di dirigente di ricerca.

ART. 35.

(*Carriera del personale di biblioteca*).

La carriera del personale di biblioteca comprende le seguenti qualifiche:

bibliotecario;
bibliotecario capo;
direttore della biblioteca.

La nomina in prova a bibliotecario si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di laurea, secondo il programma che sarà stabilito nel bando di concorso.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a bibliotecario è composta da un consigliere di Stato o corrispondente, presidente, da un docente universitario nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di biblioteca governativo, dal direttore della biblioteca dell'Istituto e da un direttore di reparto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Il decreto ministeriale che indice il concorso, determina le materie che formano oggetto delle prove scritte ed orali. Le prove scritte sono tre.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto, che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera e che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nel

caso che tali impiegati risultino vincitori del concorso, saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza e nella qualifica rivestita. Nel caso di giudizio sfavorevole dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita computando nella carriera di concetto il servizio prestato durante il periodo di prova.

La promozione a bibliotecario capo si consegue mediante concorso per titoli ed esame al quale sono ammessi a partecipare i bibliotecari che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.

La commissione giudicatrice per la promozione a bibliotecario capo ha la medesima composizione della commissione prevista dal quarto comma del presente articolo. Essa dispone di dieci punti per la valutazione della attività svolta e dei titoli e di venti punti per l'esame.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio, atti a valutare la personalità dell'impiegato, la di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati nonché l'attitudine alle funzioni superiori.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso determina le materie che formano oggetto della prova scritta e del colloquio.

Sono promossi bibliotecari capo, nei limiti dei posti messi a concorso e in base alla graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato nelle due prove di esame almeno quattordici punti su venti con non meno di sei punti per ciascuna di esse.

La promozione a direttore della biblioteca si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i bibliotecari capo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 36.

(*Carriera del personale di amministrazione*).

La carriera del personale di amministrazione comprende le seguenti qualifiche:

consigliere;
capo ufficio;
capo servizio;
direttore dei servizi amministrativi.

La nomina in prova a consigliere si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio od altra laurea equipollente.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso, determina le materie che formano oggetto delle prove scritte ed orali.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a consigliere è composta da un consigliere di Stato o corrispondente, presidente, da due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove di esame, da due impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera e che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nel caso che tali impiegati risultino vincitori del concorso, saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza e nella qualifica rivestita. Nel caso di giudizio sfavorevole, dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita computando nella carriera di concetto il servizio prestato durante il periodo di prova.

La promozione a capo ufficio si consegue mediante concorso per titoli ed esame al quale sono ammessi a partecipare i consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a capo ufficio è composta da un consigliere di Stato o corrispondente, presidente, da un docente universitario delle materie su cui vertono le prove di esame, dal direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto e da due impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di capo servizio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dell'attività svolta e dei titoli e di venti punti per l'esame.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in una prova scritta ed in un colloquio, atti a valutare la personalità dell'impiegato, la di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati nonché l'attitudine alle funzioni superiori.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso determina le materie che formano oggetto della prova scritta e del colloquio.

Sono promossi capi-ufficio, nei limiti dei posti messi a concorso e in base alla graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato nelle due prove di esame almeno quattordici punti su venti con non meno di sei punti per ciascuna di esse.

La promozione a capo servizio si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi ufficio che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il direttore dei servizi amministrativi è nominato con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, fra i capi servizio e i capi ufficio della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

CAPO II.

CARRIERE DI CONCETTO.

ART. 37.

(*Classificazione delle carriere di concetto*).

Le carriere di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici;

carriera dei segretari di amministrazione;

carriera dei segretari tecnici.

ART. 38.

(*Carriera degli assistenti tecnici*).

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico;

assistente tecnico superiore.

ART. 39.

(*Nomina ad assistente tecnico*).

La nomina in prova ad assistente tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso determina i titoli di studio specificamente richiesti per l'ammissione, le materie che formano oggetto delle prove scritte, delle prove pratiche o tecniche e della prova orale, e specifica il laboratorio o servizio tecnico per il quale i posti sono messi a concorso. Le prove scritte sono due.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina ad assistente tecnico è composta da un direttore di servizio tecnico o di reparto, presidente, da un docente universitario nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore e da due ricercatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera degli aiutanti tecnici che abbiano un'anzianità di almeno sei anni di effettivo servizio nella carriera ed il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Nel caso che tali impiegati risultino vincitori del concorso, saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza e nella qualifica rivestita. Nel caso di giudizio sfavorevole, dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita computando nella carriera esecutiva il servizio prestato durante il periodo di prova.

Il ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo, previo parere del consiglio dei direttori di laboratorio, con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento di personale della carriera di concetto degli assistenti tecnici da un laboratorio o servizio tecnico ad un altro soltanto al livello della qualifica di assistente tecnico; tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti nel laboratorio o servizio tecnico di immissione.

ART. 40.

(*Promozione ad assistente tecnico superiore*).

La promozione ad assistente tecnico superiore, per ciascun laboratorio o servizio tecnico, si consegue mediante concorso per titoli

ed esame al quale sono ammessi a partecipare gli assistenti tecnici di quel laboratorio o servizio tecnico che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto quattordici anni di effettivo servizio nella carriera.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un docente universitario nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di servizio tecnico o di reparto e da due primi ricercatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dell'attività svolta e dei titoli e di venti punti per le prove di esame.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in una prova pratica o tecnica con relazione scritta ed in un colloquio.

Sono promossi assistenti tecnici superiori, nei limiti dei posti messi a concorso e in base alla graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato nelle due prove di esame almeno quattordici punti su venti con non meno di sei punti per ciascuna di esse.

Il concorso è bandito una volta l'anno entro il mese di gennaio ed è espletato entro il successivo mese di maggio.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina le materie che formano oggetto delle prove di esame.

ART. 41.

(*Carriera dei segretari di amministrazione*).

La carriera dei segretari di amministrazione comprende le seguenti qualifiche:

segretario;

segretario superiore.

La nomina in prova a segretario si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina i diplomi di istruzione specificamente richiesti e le materie che formano oggetto delle prove scritte e orali. Le prove scritte sono due.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, da due impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione dell'Istituto che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera e che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Nel caso che tali impiegati risultino vincitori del concorso saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza e nella qualifica rivestita. Nel caso di giudizio sfavorevole, dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita computando nella carriera esecutiva il servizio prestato durante il periodo di prova.

La promozione a segretario superiore si consegue mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i segretari che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiamo compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione a segretario superiore è composta dal direttore dei servizi amministrativi, presidente, da un professore di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado e da tre impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dell'attività svolta e dei titoli e di venti punti per l'esame.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio atti a valutare la preparazione del candidato con particolare riguardo ai

servizi prestati nonché l'attitudine alle funzioni superiori.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso determina le materie che formano oggetto della prova scritta e del colloquio.

Sono promossi segretari superiori, nei limiti dei posti messi a concorso ed in base alla graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato nelle due prove di esame almeno quattordici punti su venti con non meno di sei punti per ciascuna di esse.

ART. 42.

(*Carriera dei segretari tecnici*).

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario;

segretario superiore.

La nomina in prova a segretario si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso determina i diplomi di istruzione specificamente richiesti e le materie che formano oggetto delle prove scritte e orali. Le prove scritte sono due.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario, per i posti assegnati alla biblioteca, è composta da un bibliotecario capo, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva del personale di biblioteca con qualifica di bibliotecario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario, per i posti assegnati alla segreteria per le attività culturali, è composta da un primo ricercatore della segreteria per le attività culturali, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un capo ufficio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione dell'Istituto che ab-

biano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera e che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Nel caso che tali impiegati risultino vincitori del concorso saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza e nella qualifica rivestita. Nel caso di giudizio sfavorevole dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestiti computando nella carriera esecutiva il servizio prestato durante il periodo di prova.

La promozione a segretario superiore si consegue mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i segretari che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione a segretario superiore per i posti assegnati alla biblioteca, è composta dal direttore della biblioteca, presidente, da un primo ricercatore, da un impiegato di biblioteca governativa con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 2ª classe o corrispondente e da due impiegati della carriera direttiva del personale di biblioteca dell'Istituto con qualifica non inferiore a bibliotecario capo. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione a segretario superiore per i posti assegnati alla segreteria per le attività culturali, è composta dal direttore della segreteria per le attività culturali, presidente, da un professore d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un primo ricercatore e da due impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica di consigliere.

Le commissioni dispongono di dieci punti per la valutazione dell'attività svolta e dei titoli e di venti punti per l'esame.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio atti a valutare la preparazione

del candidato con particolare riguardo al servizio prestato nonché l'attitudine alle funzioni superiori.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina le materie che formano oggetto della prova scritta e del colloquio.

Sono promossi segretari superiori, nei limiti dei posti messi a concorso ed in base alla graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato nelle due prove di esame almeno quattordici punti su venti con non meno di sei punti per ciascuna di esse.

CAPO III.

CARRIERE ESECUTIVE.

ART. 43.

(*Classificazione delle carriere esecutive*).

Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici;

carriera degli aiutanti di amministrazione.

ART. 44.

(*Carriera degli aiutanti tecnici*).

La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina le materie che formano oggetto della prova scritta, della prova pratica e della prova orale e specifica il laboratorio o servizio tecnico per il quale i posti sono messi a concorso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un direttore di servizio tecnico o di reparto, presidente, da un professore di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame, da due ricercatori e da un assistente tecnico superiore. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto con qualifica di segretario superiore.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera del personale ausiliario tecnico che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera. Nel caso che tali impiegati risultino

vincitori del concorso, saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso di giudizio sfavorevole, dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita computando nella carriera ausiliaria il servizio prestato durante il periodo di prova.

I posti di aiutante tecnico riservati agli assistenti alla vigilanza sono conferiti, con assegnazione iniziale alla III classe di stipendio, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della carriera del personale ausiliario tecnico che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella carriera.

ART. 45.

(*Carriera degli aiutanti di amministrazione*).

La carriera degli aiutanti di amministrazione comprende le seguenti qualifiche:

aiutante;

aiutante superiore.

La nomina in prova ad aiutante si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina le materie che formano oggetto della prova scritta, della prova pratica e della prova orale.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo ufficio, presidente, da un ricercatore, da tre impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione con qualifica di consigliere o della carriera direttiva del personale di biblioteca con qualifica di bibliotecario e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del ministero della sanità con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto con qualifica di segretario superiore.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera del personale ausiliario di amministrazione che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera. Nel caso che tali impiegati risultino vincitori del concorso, saranno lasciati scoperti, durante il periodo di prova, altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso di giudizio sfavorevole, dopo il periodo di prova, gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita computando

nella carriera ausiliaria il servizio prestato durante il periodo di prova.

La promozione ad aiutante superiore si consegue mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare gli aiutanti che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella carriera.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione ad aiutante superiore è composta da un capo servizio, presidente, da un ricercatore e da tre impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione con qualifica non inferiore a capo ufficio o della carriera direttiva del personale di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario capo. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dei segretari di amministrazione con qualifica di segretario superiore.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dell'attività svolta e dei titoli e di venti punti per l'esame.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in una prova scritta ed in un colloquio atti a valutare la preparazione del candidato con particolare riguardo ai servizi prestati nonché l'attitudine alle funzioni superiori.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso determina le materie che formano oggetto della prova scritta e del colloquio.

Sono promossi aiutanti superiori, nei limiti dei posti messi a concorso ed in base alla graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato nelle due prove di esame almeno quattordici punti su venti, con non meno di sei punti per ciascuna di esse.

CAPO IV.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO.

ART. 46.

(Classificazione delle carriere del personale ausiliario).

Le carriere del personale ausiliario comprendono:

carriera del personale ausiliario tecnico;

carriera del personale ausiliario di amministrazione.

ART. 47.

(*Carriera del personale ausiliario tecnico*).

La nomina in prova ad agente tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esame che consiste in una prova di scrittura sotto dettato ed in una prova di idoneità tecnica, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso, al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno della licenza elementare. Il decreto ministeriale che indìce il concorso specifica il laboratorio o servizio tecnico per il quale i posti sono messi a concorso.

La commissione giudicatrice per la nomina ad agente tecnico è composta da un direttore di servizio tecnico o di reparto, presidente, da due ricercatori e da due assistenti tecnici superiori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto.

ART. 48.

(*Carriera del personale ausiliario di amministrazione*).

La carriera del personale ausiliario di amministrazione comprende le seguenti qualifiche:

usciere;

usciere principale.

La nomina in prova ad usciere si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova di scrittura sotto dettato, al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno della licenza elementare.

La commissione giudicatrice per la nomina ad usciere è composta da un capo ufficio, presidente, da due consiglieri e da due impiegati della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto con qualifica di segretario superiore. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto.

La promozione ad usciere principale si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella carriera.

TITOLO VI.

RAPPORTI INFORMATIVI

ART. 49.

(*Compilazione e comunicazione del rapporto informativo*).

Gli organi competenti indicati nell'articolo 50, ove lo ritengano opportuno, redigono, nel mese di gennaio, rapporti informativi in base ai seguenti elementi:

qualità intellettuali, cultura generale e preparazione professionale;

consuetudine di studio e attività scientifica;

qualità delle prestazioni di servizio;

capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità.

Il rapporto deve contenere ogni altro elemento che concorra a delineare la personalità del dipendente.

Il rapporto si conclude con uno dei seguenti giudizi complessivi:

« ottimo »;

« distinto »;

« buono »;

« mediocre »;

« insufficiente ».

Le sanzioni disciplinari più gravi della censura escludono l'attribuzione di un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto nei confronti del personale dipendente:

dopo un anno dall'ammissione in servizio o dalla promozione a qualifica superiore;

dopo un anno da una nuova destinazione di servizio del personale competente a redigere il rapporto o del personale nei cui confronti il rapporto è redatto;

dopo un anno dall'attribuzione del giudizio complessivo di « insufficiente »;

ove l'interessato ne faccia richiesta.

Il rapporto informativo è comunicato integralmente al personale interessato. Il personale interessato segna la data di comunicazione e appone la propria firma nel modulo del rapporto informativo.

ART. 50.

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo*).

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio generale, i direttori di reparto e i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto.

Il giudizio complessivo è espresso dal comitato amministrativo;

b) per gli impiegati della carriera dei ricercatori dei laboratori, dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e capo ufficio, dal direttore dei servizi amministrativi;

d) per gli impiegati con qualifica di bibliotecario capo, dal direttore della biblioteca;

e) per tutti gli altri impiegati dell'ufficio tecnico, della segreteria per le attività culturali, del parco zoologico e dell'elettronica sanitaria, dai rispettivi direttori del servizio tecnico;

f) per tutti gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal rispettivo direttore di laboratorio o di servizio tecnico.

I giudizi complessivi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono espressi dal direttore dell'Istituto;

g) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi, dal rispettivo capo servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dei servizi amministrativi;

i) per tutti gli altri impiegati della biblioteca, dal rispettivo bibliotecario capo. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della biblioteca.

ART. 51.

(*Mancata compilazione del rapporto informativo*).

Per l'anno per il quale non è stata ritenuta opportuna la compilazione del rapporto informativo si intende confermato quello dell'anno antecedente.

Nel caso che per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, si intende attribuito per gli anni

stessi il giudizio dell'anno antecedente o quello dell'anno susseguente qualora questo ultimo risulti migliore.

TITOLO VII.

DISCIPLINA

ART. 52.

(*Sanzioni disciplinari*).

Il personale dell'Istituto superiore di sanità che viola i suoi doveri è soggetto alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In conformità all'articolo 100 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la censura è irrogata dal direttore di laboratorio o dal direttore di servizio generale agli impiegati rispettivamente da esso dipendenti.

ART. 53.

(*Commissione di disciplina*).

In deroga al secondo, quarto e sesto comma dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la commissione di disciplina è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un dirigente di ricerca, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale, questi ultimi eletti dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un capo ufficio.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario, è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

ART. 54.

(*Assunzione temporanea di esperti*).

Per soddisfare ad urgenti esigenze tecniche di funzionamento dell'Istituto possono essere assunti, per un periodo non superiore ai tre

anni, esperti italiani e stranieri cui sia riconosciuta specifica competenza.

All'assunzione si provvede con decreto motivato del ministro per la sanità di concerto con il ministro per il tesoro, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio e su proposta del comitato amministrativo.

La spesa relativa non potrà superare il due per cento della somma stanziata nel capitolo per il funzionamento dell'Istituto.

Nel decreto sono indicate le modalità secondo le quali l'esperto deve svolgere la sua attività nell'Istituto.

Il trattamento economico complessivo dell'esperto non potrà essere superiore a quello relativo alla qualifica di dirigente di ricerca con trattamento economico corrispondente alla I classe di stipendio né inferiore a quello relativo alla qualifica di dirigente di ricerca con trattamento economico corrispondente alla V classe di stipendio.

ART. 55.

(*Consulenti*).

Con decreto del ministro per la sanità, su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, viene compilata ogni biennio una lista di consulenti scientifici per l'Istituto, nella misura massima di tre consulenti italiani per ognuno dei laboratori dell'Istituto stesso; a tale lista possono essere aggiunti due consulenti designati dall'OMS e due dalla FAO.

I consulenti scientifici possono venire chiamati, da soli o a gruppi, a prestare la propria opera su problemi di interesse di uno o più laboratori dell'Istituto. La consultazione è decisa dal direttore dell'Istituto su richiesta di un direttore di laboratorio. Ciascun consulente può venir chiamato a prestar la propria opera per non più di dieci giorni all'anno.

A ciascun consulente viene liquidato, oltre al rimborso per le spese di viaggio, un gettone giornaliero di presenza pari ad un decimo della retribuzione mensile netta di un impiegato con qualifica di dirigente di ricerca alla I classe stipendio.

I consulenti che vengono occasionalmente consultati ogni anno non possono eccedere il numero di tre per laboratorio.

Con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, può essere affidata ogni biennio una consulenza ad un'eminente personalità in materie giuridico-amministrative.

A tale consulente viene liquidata annualmente una competenza pari ad una retribuzione mensile netta di consigliere di Stato.

La spesa relativa alla liquidazione delle competenze di cui al presente articolo non potrà superare l'uno per cento della somma stanziata nel capitolo per il funzionamento dell'Istituto.

ART. 56.

(*Avanzamenti di carriera*).

L'assegnazione del personale alle classi di stipendio successive a quella iniziale di ogni qualifica viene effettuata dal comitato amministrativo con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità prevista nei quadri della tabella *B* annessa alla presente legge.

Gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato nel rapporto informativo più di una volta il giudizio complessivo inferiore a distinto sono esclusi dalle assegnazioni di cui al precedente comma nonché dall'ammissione a concorsi, esami e scrutini.

I benefici previsti dagli articoli 164, 176, 201 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, sono valutabili anche per le promozioni a primo ricercatore, a bibliotecario capo, a capo ufficio, ad assistente tecnico superiore, a segretario superiore, ad aiutante superiore, ad usciere principale ferma restando la permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nella carriera.

Nella tabella *B* annessa alla presente legge sono riportati gli ex-coefficienti per la determinazione del trattamento economico.

Agli impiegati dell'Istituto spettano, in rapporto a ciascun ex-coefficiente, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 57.

(*Riserve di posti*).

Tutte le disposizioni legislative relative a riserve di posti e precedenze non si applicano per l'accesso alle carriere tecniche dell'Istituto superiore di sanità.

ART. 58.

(*Collocamento in aspettativa per motivi di studio*).

Il personale del ruolo dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori e della carriera degli assistenti tecnici può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca scientifica.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore ad un anno.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore a due anni in un settennio.

Il personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio, conserva il trattamento economico di cui è provvisto qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva altresì il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo non può esser concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrata del Tesoro, qualora l'aspettativa sia senza assegni.

ART 59.

(*Missioni all'estero*).

Per le missioni all'estero di durata inferiore ai venti giorni, l'autorizzazione al personale dell'Istituto può essere data, in deroga alle attuali disposizioni di legge, dal ministro per la sanità e l'anticipo sulle spese può essere corrisposto in valuta nazionale.

ART. 60.

(*Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*).

È abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto all'espletamento

di attività professionali, a far data da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale del ruolo dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori è attribuita un'indennità non pensionabile di mancato espletamento di attività professionale pari al venti per cento dello stipendio, a far data da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

È altresì abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 61.

(*Orario di servizio*).

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in quaranta ore settimanali suddivise in cinque giornate lavorative.

Il ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, stabilisce, con proprio decreto, la suddivisione giornaliera delle ore di lavoro.

ART. 62.

(*Indennità*).

Al personale dell'Istituto superiore di sanità è attribuita una indennità non pensionabile di servizio speciale e di pieno impiego, pari al cinquanta per cento dello stipendio.

ART. 63.

(*Lavoro straordinario*).

Il lavoro straordinario è autorizzato per esigenze eccezionali dal direttore di laboratorio e dal direttore del servizio generale. Il lavoro straordinario non può eccedere le ore sedici mensili individuali.

ART. 64.

(*Mensa di servizio — Asilo — Nido — Colonie estive*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, presso l'Istituto superiore di Sanità, una mensa per tutti coloro che svolgono la loro attività presso l'Istituto stesso, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e la custodia dei figli, di età non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto acquisterà delle aree adatte per colonie estive, montane e marine, per i figli dei dipendenti dell'Istituto (di

età non superiore agli anni quattordici e non inferiore agli anni sei) e vi organizzerà i servizi relativi.

Al relativo onere, calcolato in complessive lire settanta milioni, si farà fronte per l'anno 1968 mediante riduzione del capitolo 1328 dello stato di previsione della spesa del ministero della sanità, e, per gli esercizi successivi, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli. Sullo stesso capitolo graverà una sovvenzione di funzionamento nella misura massima di venti milioni per l'esercizio 1968 e per gli esercizi successivi.

La gestione della mensa, dell'asilo, del nido, e delle colonie potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal ministro per la sanità, di concetto con il ministro per il tesoro e, per quanto attiene al nido, di concerto anche con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 65.

(*Lavoro notturno e festivo*).

Al personale che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni, e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al cinquanta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

ART. 66.

(*Commissione interna - Composizione*).

Presso l'Istituto superiore di sanità è costituita una Commissione interna, che ha nei confronti della direzione la rappresentanza dei dipendenti dell'Istituto di tutte le carriere. Essa è composta di un membro per cento dipendenti (o frazione di cento superiore a cinquanta) senza distinzione di carriera o categoria.

I membri della commissione interna vengono eletti ogni biennio, dai dipendenti di ruolo dell'Istituto mediante suffragio diretto, universale e segreto e sono rieleggibili.

I componenti la commissione interna non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, né sospesi dal lavoro, né trasferiti senza

il loro benestare ad altro posto di lavoro, prima che siano trascorsi due anni dal termine del loro mandato, eccetto che nei casi di reati previsti dalla legge.

ART. 67.

(*Commissione interna - Funzioni*).

Compete alla Commissione interna di:

a) intervenire presso la direzione per la esatta applicazione delle disposizioni riguardanti il trattamento economico, giuridico e disciplinare di tutti i lavoratori dell'Istituto, nonché l'igiene e la sicurezza nel lavoro con facoltà di segnalare alle autorità superiori le situazioni in contrasto con le disposizioni vigenti;

b) intervenire presso la direzione per tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali;

c) concordare con la direzione, preventivamente alla loro attuazione, i regolamenti interni o le disposizioni equivalenti da questa predisposte, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro specialmente nel caso dei turni, l'epoca delle ferie e le relative variazioni;

d) partecipare alla formazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (assistenziale, culturale, ricreativo), delle mense, dei nidi e degli spacci e di vigilare mediante propri componenti, per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse;

e) presentare alla direzione proposte tendenti al migliore andamento del servizio al fine di conseguire un maggiore rendimento del lavoro;

f) ricevere comunicazione tempestiva di tutti gli atti amministrativi concernenti lo sviluppo economico e giuridico del personale e le proposte di provvedimenti disciplinari.

ART. 68.

(*Indennità di rischio*).

A favore del personale dell'Istituto superiore di sanità è concessa un'indennità di rischio per la natura del lavoro e per l'ambiente nella misura di lire 1.000 (mille) giornaliere.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

ART. 69.

(*Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato*).

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive norme.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 70.

(*Scioglimento centri di studio*).

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal ministro per la sanità di concerto con il ministro per il tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto gli sono destinati con decreto del ministro per le finanze di concerto con il ministro per la sanità.

ART. 71.

(*Norme regolamentari*).

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo e un consiglio costituito da tre attuali primi ricercatori designati

dal ministro per la sanità, dagli attuali capi dei laboratori, sarà provveduto alla emanazione delle norme di esecuzione relative alle competenze dei singoli laboratori e dei servizi generali ed alle attribuzioni delle singole qualifiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo ed un consiglio costituito da tre attuali primi ricercatori designati dal ministro per la sanità, dagli attuali capi dei laboratori, provvede con proprio decreto alla istituzione dei reparti previsti dall'articolo 6; il numero dei reparti, per ciascun laboratorio, non può essere inferiore a quattro né superiore a dieci; comunque il numero totale dei reparti dell'Istituto non può superare il trenta per cento dell'organico stabilto per il ruolo organico dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo, sarà provveduto al contingentamento dei posti stabiliti in organico fra i singoli laboratori e servizi generali. Con lo stesso decreto è istituita una commissione composta dal ministro per la sanità, presidente, dal direttore dell'Istituto, vice presidente, da un consigliere di Stato, dagli attuali capi dei laboratori, dall'attuale capo del museo sperimentale e della segreteria didattica, dall'attuale capo della biblioteca, da tre attuali primi ricercatori, dall'attuale capo dei servizi amministrativi e del personale e da quattro rappresentanti del personale; le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale con qualifica attuale non inferiore a direttore di sezione; il consigliere di Stato ed i rappresentanti del personale non possono essere nominati fra i membri del comitato amministrativo dell'Istituto. La commissione provvede, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del suddetto decreto di contingentamento, alla destinazione del personale ai singoli laboratori o servizi generali, in conformità dello stesso decreto.

Alle successive modifiche di strutture e di compiti dei laboratori e dei servizi generali e della ripartizione di personale tra essi che non comportino variazione di organico, sarà provveduto con decreto del ministro per la sanità, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio ed il comitato amministrativo.

ART. 72.

(*Inquadramento*).

Il personale appartenente ai ruoli dell'Istituto superiore di sanità assume le nuove qualifiche ed è inquadrato nei ruoli organici di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

L'inquadramento del personale dell'Istituto nei nuovi ruoli, qualifiche e classi di stipendio di cui alla citata tabella *B*, secondo l'ordine di anzianità, determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e di ruolo, è disposto con decreto del ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle nuove qualifiche, alla classe di stipendio di assegnazione, viene conservata la anzianità acquisita nella qualifica di provenienza, dedotti gli anni di servizio che sono richiesti per l'inquadramento alla classe di assegnazione.

La data della prima ammissione in servizio e dell'anzianità di carriera rimangono comunque immutate.

ART. 73.

(*Inquadramento dei dirigenti di ricerca, dei primi ricercatori e dei ricercatori*).

Nel ruolo organico dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori è inquadrato, nei modi indicati nei successivi commi, il personale attualmente appartenente ai ruoli delle carriere direttive dei vari laboratori ed al ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

Gli attuali capi dei laboratori con oltre tre anni di anzianità nella qualifica sono assegnati alla qualifica di dirigente di ricerca alla I classe di stipendio; con meno di tre anni di anzianità, alla stessa qualifica alla II classe. Gli attuali capi dei laboratori di chimica, chimica biologica, fisica, ingegneria sanitaria e veterinaria conservano la direzione del rispettivo laboratorio per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli attuali capi dei laboratori di biologia, di chimica terapeutica, di microbiologia e di parassitologia assumono la direzione dei laboratori rispettivamente di biologia e patologia, di farmacologia, di batteriologia e virologia e di parassitologia ed entomologia, anch'essi per un

periodo di tre anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale con qualifica attuale di primo ricercatore, con oltre tre anni di anzianità nella qualifica, è assegnato alla qualifica di primo ricercatore alla I classe di stipendio; con meno di tre anni di anzianità, alla stessa qualifica alla II classe. Il personale con qualifica attuale di ricercatore è assegnato alla qualifica di primo ricercatore alla III classe di stipendio conservando il periodo di anzianità eccedente i quattro anni di servizio nella qualifica attuale di ricercatore. Il personale con qualifica attuale di ricercatore aggiunto è assegnato alla qualifica di ricercatore alla II classe di stipendio, conservando anche il periodo di anzianità eccedente i tre anni di servizio nella qualifica attuale di aiuto. Il personale con qualifica attuale di aiuto è assegnato alla qualifica di ricercatore alla III classe di stipendio. Il personale con qualifica attuale di assistente è assegnato alla qualifica di ricercatore alla IV classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di ricercatore aggiunto ed assegnato alla qualifica di ricercatore, che abbia ottenuto la promozione a seguito del concorso previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, verrà assegnato alla qualifica di primo ricercatore alla III classe di stipendio, anche in soprannumero, al compimento del terzo anno di effettivo servizio dalla data della suddetta promozione.

L'attuale capo del museo sperimentale e della segreteria didattica, ove abbia un'anzianità di oltre sette anni nella qualifica, è assegnato alla qualifica di dirigente di ricerca alla II classe di stipendio; in caso diverso è assegnato alla stessa qualifica alla IV classe di stipendio. Egli assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale con qualifica attuale di direttore di reparto di 1ª classe è assegnato alla qualifica di ricercatore alla I classe di stipendio. Il personale con qualifica attuale di direttore di reparto di 2ª classe è assegnato alla qualifica di ricercatore alla II classe di stipendio, conservando anche il periodo di anzianità eccedente i tre anni di servizio nella qualifica attuale di addetto di 1ª classe. Il personale con qualifica attuale di addetto di 1ª classe è assegnato alla qualifica di ricercatore alla III classe di stipendio. Il personale con qualifica attuale di addetto di 2ª classe è assegnato alla qualifica di ricercatore alla IV classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di direttore di reparto e assegnato alla qualifica di ricercatore, che abbia ottenuto la promozione a seguito del concorso previsto dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, verrà assegnato alla qualifica di primo ricercatore alla II classe di stipendio, anche in soprannumero, al compimento del terzo anno di effettivo servizio dalla data della suddetta promozione.

Le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche in soprannumero; i posti così assegnati sono riassorbiti con le successive vacanze e con i successivi aumenti di organico previsti dalla presente legge.

ART. 74.

(*Inquadramento del personale direttivo di biblioteca*).

Nella carriera direttiva del personale di biblioteca è inquadrato il personale attualmente appartenente al ruolo della carriera direttiva della biblioteca.

Il personale con qualifica attuale di capo della biblioteca è assegnato alla qualifica di bibliotecario capo alla I classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di bibliotecario superiore è assegnato alla qualifica di bibliotecario capo alla II classe di stipendio. Il personale con qualifica attuale di bibliotecario capo è assegnato alla qualifica di bibliotecario alla I classe di stipendio e verrà assegnato alla qualifica di bibliotecario capo alla II classe di stipendio, anche in soprannumero, al compimento del secondo anno di effettivo servizio dalla data della promozione conseguita a seguito del concorso previsto dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale con qualifica attuale di bibliotecario di 1ª classe è assegnato alla qualifica di bibliotecario alla II classe di stipendio. Il personale con qualifica attuale di bibliotecario di 2ª classe e di bibliotecario di 3ª classe è assegnato alla qualifica di bibliotecario alla III classe di stipendio. Gli attuali bibliotecari di 2ª classe assommano nella nuova qualifica l'anzianità acquisita nelle qualifiche di bibliotecario di 2ª e di 3ª classe.

Le suddette assegnazioni sono effettuate in soprannumero; i posti così assegnati sono riassorbiti in occasione delle successive vacanze.

I posti conferiti in soprannumero ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono conservati *ad personam* nella nuova qualifica.

ART. 75.

(*Inquadramento del personale direttivo di amministrazione*).

Nella carriera direttiva del personale di amministrazione è inquadrato il personale attualmente appartenente al ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

Il personale con qualifica attuale di capo dei servizi amministrativi e del personale è assegnato alla qualifica di capo servizio.

Il personale con qualifica attuale di capo ufficio è assegnato alla qualifica di capo ufficio.

Il personale con qualifica attuale di direttore di sezione è assegnato alla qualifica di consigliere alla I classe di stipendio e verrà assegnato alla qualifica di capo ufficio, anche in soprannumero, al compimento del secondo anno di effettivo servizio dalla data della promozione conseguita a seguito del concorso previsto dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale con qualifica attuale di consigliere di 1ª classe è assegnato alla qualifica di consigliere alla II classe di stipendio, conservando anche il periodo di anzianità eccedente i tre anni di servizio nelle precedenti qualifiche. Il personale con qualifica attuale di consigliere di 2ª e di 3ª classe è assegnato alla qualifica di consigliere alla III classe di stipendio; gli attuali consiglieri di 2ª classe assommano nella nuova qualifica l'anzianità acquisita nelle qualifiche di consigliere di 2ª e di consigliere di 3ª classe.

I posti conferiti in soprannumero ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono conservati *ad personam* nella nuova qualifica.

ART. 76.

(*Inquadramento degli assistenti tecnici*).

Nella carriera degli assistenti tecnici è inquadrato il personale attualmente appartenente ai ruoli delle carriere di concetto degli esperti.

Il personale con qualifica attuale di esperto capo è assegnato alla qualifica di assistente tecnico superiore alla I classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di esperto principale è assegnato alla qualifica di assistente tecnico superiore alla II classe di stipendio.

Il personale con qualifica di primo esperto è assegnato alla qualifica di assistente tecnico alla I classe di stipendio e verrà assegnato, anche in soprannumero, alla qualifica di assistente tecnico superiore alla II classe di stipendio, al compimento del terzo anno di effettivo servizio dalla data della promozione conseguita a seguito del concorso previsto dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale con qualifica attuale di esperto è assegnato alla qualifica di assistente tecnico alla II classe di stipendio; alla stessa classe viene assegnato il personale con qualifica attuale di esperto aggiunto, proveniente dalla carriera esecutiva, purché in questa abbia prestato servizio almeno cinque anni.

Il personale con qualifica attuale di esperto aggiunto è assegnato alla qualifica di assistente tecnico alla III classe di stipendio; alla stessa classe viene assegnato il personale con qualifica attuale di vice esperto, proveniente dalla carriera esecutiva, purché in questa abbia prestato servizio almeno cinque anni.

Il personale con qualifica attuale di vice esperto è assegnato alla qualifica di assistente tecnico alla IV classe di stipendio.

ART. 77.

(*Inquadramento dei segretari di amministrazione e dei segretari tecnici*).

Nelle carriere dei segretari di amministrazione e dei segretari tecnici è inquadrato, in relazione alle mansioni espletate nell'ultimo triennio, il personale attualmente appartenente al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale ed a quello del museo sperimentale-segreteria didattica e biblioteca.

Il personale con qualifica attuale di segretario capo è assegnato alla qualifica di segretario superiore alla I classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di segretario principale è assegnato alla qualifica di segretario superiore alla II classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di primo segretario è assegnato alla qualifica di segretario alla I classe di stipendio e verrà assegnato alla qualifica di segretario superiore alla II classe di stipendio, anche in soprannumero, al compimento del secondo anno di effettivo servizio dalla data della promozione conseguita a seguito del concorso previsto dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale con qualifica attuale di segretario è assegnato alla qualifica di segretario alla II classe di stipendio, conservando anche il periodo di anzianità eccedente i tre anni di servizio nelle precedenti qualifiche. Il personale con qualifica attuale di segretario aggiunto e di vice segretario è assegnato alla qualifica di segretario alla III classe di stipendio. Gli attuali segretari aggiunti assommano nella nuova qualifica l'anzianità acquisita nelle qualifiche di segretario aggiunto e di vice segretario.

I posti conferiti in soprannumero ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono conservati *ad personam* nella nuova qualifica.

ART. 78.

(*Inquadramento degli aiutanti tecnici*).

Nella carriera degli aiutanti tecnici è inquadrato il personale attualmente appartenente ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Il personale con qualifica attuale di aiutante tecnico capo è assegnato alla qualifica di aiutante tecnico alla I classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di primo aiutante tecnico è assegnato alla qualifica di aiutante tecnico alla II classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di aiutante tecnico è assegnato alla qualifica di aiutante tecnico alla III classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di aiutante tecnico aggiunto è assegnato alla qualifica di aiutante tecnico alla IV classe di stipendio.

ART. 79.

(*Inquadramento degli aiutanti di amministrazione*).

Nella carriera degli aiutanti di amministrazione è inquadrato il personale attualmente appartenente al ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

Il personale con qualifica attuale di aiutante capo è assegnato alla qualifica di aiutante superiore alla I classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di primo aiutante è assegnato alla qualifica di aiutante superiore alla II classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di aiutante è assegnato alla qualifica di aiutante alla I classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di aiutante aggiunto è assegnato alla qualifica di aiutante alla II classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di vice aiutante è assegnato alla qualifica di aiutante alla III classe di stipendio.

I posti conferiti in soprannumero ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono conservati *ad personam* nella nuova qualifica.

ART. 80.

(*Inquadramento del personale ausiliario tecnico*).

Nella carriera del personale ausiliario tecnico è inquadrato il personale attualmente appartenente al ruolo della carriera del personale ausiliario dei sorveglianti tecnici.

Il personale con qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo, con oltre sei anni di anzianità nella qualifica, è assegnato alla qualifica di agente tecnico alla I classe di stipendio; con meno di sei anni di anzianità, alla stessa qualifica alla II classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di sorvegliante tecnico è assegnato alla qualifica di agente tecnico alla III classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di agente tecnico, è assegnato, con decorrenza dalla data di immissione nel ruolo organico, alla qualifica di agente tecnico alla IV classe di stipendio.

Le suddette assegnazioni sono effettuate anche in soprannumero; i posti così assegnati sono riassorbiti con le successive vacanze.

ART. 81.

(*Inquadramento del personale ausiliario di amministrazione*).

Nella carriera del personale ausiliario di amministrazione è inquadrato il personale attualmente appartenente al ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici.

Il personale con qualifica attuale di usciere capo è assegnato alla qualifica di usciere principale alla II classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di usciere è assegnato alla qualifica di usciere alla I classe di stipendio.

Il personale con qualifica attuale di inserviente è assegnato alla qualifica di usciere alla II classe di stipendio.

ART. 82.

(*Nomina del direttore dei servizi amministrativi*).

Nella prima attuazione della presente legge, la nomina del direttore dei servizi amministrativi può essere fatta, oltreché tra gli impiegati indicati nell'articolo 36 della presente

legge, anche tra gli ispettori generali e gli impiegati di qualifica equiparata aventi tre anni di anzianità nella qualifica, iscritti nei ruoli di altri ministeri ed in servizio da almeno tre anni alle dipendenze dell'Istituto superiore di sanità.

ART. 83.

(*Promozione a bibliotecario capo*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro tre anni dalla data d'entrata in vigore di essa, ad inquadramento effettuato, il personale con qualifica di bibliotecario potrà conseguire la promozione alla qualifica di bibliotecario capo, anche in soprannumero, mediante il concorso previsto dal sesto comma dell'articolo 35 della presente legge. Tale concorso, per l'assegnazione in soprannumero, non può essere sostenuto più di due volte.

ART. 84.

(*Nomina a dirigente di ricerca*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro un anno dalla data di entrata in vigore di essa, ad inquadramento effettuato, saranno banditi i concorsi di cui all'articolo 30 per le nomine a dirigente di ricerca, relativamente ai posti disponibili al 1° gennaio 1968, fra i dipendenti laureati della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto, che rivestano la qualifica di primo ricercatore o di ricercatore alla I ed alla II classe di stipendio e che abbiano conseguito la promozione a seguito del concorso previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per i vincitori dei concorsi di cui al precedente comma la nomina a dirigente di ricerca ha effetto dalla data del decreto di nomina.

Nella prima attuazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore l'elenco delle discipline ed il numero dei posti per ciascuna di esse, di cui al quinto comma dell'articolo 30, sono stabiliti con decreto del ministro per la sanità, sentito il parere di una commissione composta dagli attuali capi dei laboratori e dagli attuali primi ricercatori del laboratorio interessato.

ART. 85.

(*Conferimento dell'ufficio di direttore di laboratorio, di direttore di servizio tecnico e di direttore di reparto*).

Nella prima attuazione della presente legge, espletati i concorsi di cui all'articolo 84, l'ufficio di direttore di laboratorio è conferito.

salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 73, con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere di una commissione composta dal consiglio dei direttori di laboratorio e dai dirigenti di ricerca del laboratorio interessato, ad un dirigente di ricerca del laboratorio stesso.

Nella prima attuazione della presente legge, espletati i concorsi di cui all'articolo 84, l'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito, salvo quanto è stabilito nel quinto comma dell'articolo 73 e nel secondo comma dell'articolo 74, con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca e ad un primo ricercatore laureato del servizio tecnico stesso.

Nella prima attuazione della presente legge, espletati i concorsi di cui all'articolo 84, l'ufficio di direttore di reparto è conferito con decreto del ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo previo parere di una commissione composta dal consiglio dei direttori di laboratorio e dai dirigenti di ricerca del laboratorio interessato, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore laureato del laboratorio stesso.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32, 33 e 34 della presente legge.

ART. 86.

(*Nomina a primo ricercatore*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di essa, ad inquadramento effettuato, è bandito il concorso di cui all'articolo 29 per la nomina alla qualifica di primo ricercatore, al quale sono ammessi a partecipare anche gli assistenti tecnici superiori, provvisti del diploma di laurea oppure di libera docenza in una materia tecnica; nel bando stesso saranno specificati i titoli accademici richiesti.

ART. 87.

(*Nomina a ricercatore*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di essa, ad inquadramento effettuato, è bandito il concorso di cui all'articolo 28 per la nomina alla qualifica di ricercatore, riservato agli impiegati della carriera di concetto degli assistenti tecnici i quali abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nella

carriera e siano provvisti del diploma di laurea previsto dal bando.

Gli assistenti tecnici che abbiano superato il concorso di cui al precedente comma, sono assegnati, con decorrenza dalla data di nomina, alla III o alla IV classe di stipendio della qualifica di ricercatore, ove nella carriera di provenienza abbiano maturato una anzianità rispettivamente di sei o di tre anni.

ART. 88.

(*Nomina ad assistente tecnico superiore*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di essa, ad inquadramento effettuato, è bandito il concorso di cui all'articolo 40, per la nomina alla qualifica di assistente tecnico superiore, al quale sono ammessi a partecipare anche gli aiutanti tecnici alla I classe di stipendio, provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 89.

(*Nomina ad assistente tecnico*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di essa, ad inquadramento effettuato, è bandito il concorso di cui all'articolo 39 per la nomina alla qualifica di assistente tecnico riservato agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici i quali abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nella carriera e siano provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti i quali siano provvisti di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano, a giudizio del comitato amministrativo, svolto negli ultimi cinque anni di servizio nella carriera esecutiva un'attività il cui carattere prevalentemente tecnico sia documentabile tramite i rapporti informativi.

Gli aiutanti tecnici che abbiano superato il concorso di cui al precedente comma, sono assegnati, con decorrenza dalla data di nomina, alla III o alla IV classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico, ove nella carriera di provenienza abbiano maturato una anzianità rispettivamente di sei o di tre anni.

ART. 90.

(*Nomina ad aiutante tecnico*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di essa, ad inquadramento effettuato, è bandito un concorso per la nomina

ad aiutante tecnico, riservato per la metà dei posti messi a concorso agli impiegati delle carriere del personale ausiliario nonché ai dipendenti del ruolo degli operai.

Il concorso consiste in una prova pratica ed in una prova orale, i cui argomenti saranno specificati nel bando di concorso.

Gli ausiliari e gli operai, risultati vincitori, che abbiano compiuto dodici anni dalla prima ammissione in servizio alla data di pubblicazione del bando, sono immessi nella qualifica di aiutante tecnico alla III classe di stipendio, con decorrenza dalla data di nomina.

Gli ausiliari e gli operai risultati vincitori che abbiano compiuto sei anni dalla prima ammissione in servizio alla data di pubblicazione del bando, sono immessi nella qualifica di aiutante tecnico alla IV classe di stipendio, con decorrenza dalla data di nomina.

Gli altri ausiliari e operai, risultati vincitori, sono immessi nella qualifica di aiutante tecnico alla V classe di stipendio, con decorrenza dalla data di nomina.

ART. 91.

(*Inquadramento operai*).

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 72, sarà provveduto all'inquadramento del personale del ruolo operai che non fosse risultato vincitore nel concorso di cui al precedente articolo.

Gli operai di 1ª categoria, con oltre dieci anni di anzianità dalla prima ammissione in servizio, sono assegnati alla qualifica di agente tecnico alla I classe di stipendio; con meno di dieci anni, alla stessa qualifica alla II classe di stipendio. Gli operai di 2ª categoria, con oltre dieci anni di anzianità dalla prima ammissione in servizio, sono assegnati alla qualifica di agente tecnico alla II classe di stipendio; con meno di dieci anni, alla stessa qualifica alla III classe di stipendio. Gli operai di 3ª categoria, con oltre dieci anni di anzianità dalla prima ammissione in servizio, sono assegnati alla qualifica di agente tecnico alla III classe di stipendio; con meno di dieci anni, alla stessa qualifica alla IV classe di stipendio.

Tali assegnazioni sono effettuate anche in soprannumero; i posti assegnati in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze.

Effettuato l'inquadramento di cui al primo comma, il ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità è soppresso.

ART. 92.

(*Concorsi riservati*).

Nella prima attuazione della presente legge ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore di essa, effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine e le promozioni di cui al presente titolo, i posti rimasti disponibili in ciascuna carriera saranno conferiti mediante i concorsi di ammissione previsti dai precedenti articoli 28, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47 e 48 della presente legge e saranno riservati, indipendentemente dai limiti di età, al personale di ruolo dell'Istituto nonché al personale che sia stato assunto e presti servizio alle dipendenze dell'Istituto in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

Nel caso che il personale di cui al precedente comma risulti idoneo e non sia compreso nella graduatoria dei vincitori sarà collocato in ruolo man mano che si formino le successive vacanze.

Alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui alla citata legge 1331 e successive modificazioni sono abrogate, limitatamente a quanto in esse previsto circa nuove utilizzazioni di personale estraneo all'amministrazione dello Stato. Il personale assunto ai sensi della suddetta legge e successive modificazioni rimane in servizio fino allo espletamento dei concorsi previsti dal presente articolo o, se più favorevole, fino al raggiungimento della anzianità necessaria per fruire dei benefici di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

ART. 93.

(*Dimissione dall'impiego*).

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Istituto superiore di sanità che chiederà il collocamento a riposo sarà concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità per una sola volta.

ART. 94.

(*Concorsi in fase di svolgimento*).

I concorsi per l'ammissione o per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi o in fase di svolgi-

mento, saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità previste dal presente titolo.

ART. 95.

(*Copertura dell'onere della spesa*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.271.834.377 per l'esercizio finanziario 1968, si farà fronte:

a) per lire 2.359.600.000, con i fondi già stanziati in bilancio per l'anno 1967;

b) per lire 199.000.000, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo dei servizi resi dall'Istituto, di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge;

c) per lire 803.720.000, con le maggiori entrate derivanti dagli aumenti delle tasse di concessioni governative di cui al n. d'ordine 16, titolo IV, 5) della tabella annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, come segue: tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate:

1) per ogni specialità lire 50.000;

2) per ogni serie o categoria lire 30.000.

TABELLA *A*.

TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi microbiologiche e immunologiche:			
Vaccini antipoliomielitici:			
Sabin	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Semenza per vaccino Sabin	Ogni tipo	700.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Salk	Ogni serie	700.000	Decreto ACIS 15 novembre 1956.
Vaccini misti contro pertosse, difterite e tetano	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964.
Sieri, vaccini, anatossine e affini per uso umano e veterinario	Ogni serie	50.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Immunoglobuline normali e specifiche .	Ogni serie	50.000	—
Vaccini antitubercolari	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 15 febbraio 1964.
Controllo tubercoline	Ogni serie	100.000	Decreto ministeriale 29 settembre 1965.
Vaccino antiaftoso per bovini	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Vaccino antiaftoso per suini	Ogni tipo	150.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Catgut (campioni serie di calibro) . .	Ogni serie	25.000	Decreto ACIS 23 marzo 1951.
Specialità medicinali. Presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	50.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi e integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Analisi biologiche e farmacologiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	100.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Derivati del sangue	Ciascuna	75.000	—
Controlli di tossicità cronica	Ciascuna	500.000	—
Alimentari e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi ed integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi chimiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	75.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Bevande e alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Acque minerali	Ciascuna	50.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Residui di antiparassitari negli alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Contenitori in materie plastiche per alimenti	Ciascuna	50.000	—
Materiali vari	Ciascuna	50.000	—
Mangimi ed integratori	Ciascuna	25.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Controlli fisici:			
Controllo di apparecchi radiologici . .	Ciascuna	50.000	—
Controllo di apparecchi elettromedicali .	Ciascuno	20.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Taratura apparecchi di misura	Ciascuno	30.000	—
Controllo di presidi medico-chirurgici (1)	Ogni serie o categoria	—	—
Controllo e contrassegno schermi per radiologia:			
a) radiografici	Ogni coppia	1.000	—
b) radioscopici	Ciascuno	2.000	—
Determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra)	mg. nom. Ra	1.000	—
b) minerali, rocce, acque	Ciascuna	50.000	—
Controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	Ciascuno	5.000	—
Interventi fuori sede:			
Controlli ispettivi, misurazioni chimico-fisiche, prelevamenti campioni, ecc. . .	Ciascuno	100.000	—

Le predette voci si applicano anche ai depositi previsti dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

(1) Qualora il controllo o la taratura avvenga a seguito di disposizioni di legge, il costo riferito allo strumento singolo prodotto, tenuto conto delle percentuali di campionamento, non potrà superare le lire 30. Quest'ultima disposizione non si applica al caso del controllo e contrassegno degli schermi per radiologia.

TABELLA *B*.

CARRIERA DEL PERSONALE

QUADRO I. — *Carriere direttive.*

a) Ruolo organico dei dirigenti di ricerca e della carriera dei ricercatori.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico	
	Ruolo dei dirigenti di ricerca:		
1040 (*a*) .	Dirigente di ricerca alla I classe stipendio	Dal 1° gennaio 1968	63
970 (*c*) .	Dirigente di ricerca alla II classe stipendio	Dal 1° gennaio 1969	66
800 (*b*) .	Dirigente di ricerca alla III classe stipendio	Dal 1° gennaio 1970	69
700 (*b*) .	Dirigente di ricerca alla IV classe stipendio	Dal 1° gennaio 1971	72
580 . .	Dirigente di ricerca alla V classe stipendio	Dal 1° gennaio 1972	75
	Carriera dei ricercatori:	Dal 1° gennaio 1968	76
820 (*a*) .	Primo ricercatore alla I classe stipendio	Dal 1° gennaio 1969	81
750 (*b*) .	Primo ricercatore alla II classe stipendio	Dal 1° gennaio 1970	86
630 . .	Primo ricercatore alla III classe stipendio	Dal 1° gennaio 1971	91
		Dal 1° gennaio 1972	96
		Dal 1° gennaio 1968	104
580 (*b*) .	Ricercatore alla I classe stipendio	Dal 1° gennaio 1969	110
500 (*a*) .	Ricercatore alla II classe stipendio	Dal 1° gennaio 1970	116
420 (*a*) .	Ricercatore alla III classe stipendio	Dal 1° gennaio 1971	122
309 . .	Ricercatore alla IV classe stipendio	Dal 1° gennaio 1972	128

(*a*) Dopo 3 anni di permanenza nella classe precedente.
(*b*) Dopo 4 anni di permanenza nella classe precedente.
(*c*) Dopo 5 anni di permanenza nella classe precedente.
(*d*) Dopo 6 anni di permanenza nella classe precedente.

b) Carriera del personale di biblioteca.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
800 . . .	Direttore della biblioteca	1
670 (*b*) .	Bibliotecario capo alla I classe stipendio	6
500 . . .	Bibliotecario capo alla II classe stipendio	
402 (*b*) .	Bibliotecario alla I classe stipendio	8
325 (*a*) .	Bibliotecario alla II classe stipendio	
271 . . .	Bibliotecario alla III classe stipendio	
		15

c) carriera del personale di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
900 . . .	Direttore dei servizi amministrativi	1
670 . . .	Capo servizio	5
500 . . .	Capo ufficio	11
402 (*b*) .	Consigliere alla I classe stipendio	17
325 (*a*) .	Consigliere alla II classe stipendio	
271 . . .	Consigliere alla III classe stipendio	
		34

QUADRO II. — *Carriera di concetto.*

a) Carriera degli assistenti tecnici.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico	
580 (*c*) .	Assistente tecnico superiore alla I classe stipendio	Dal 1° gennaio 1968 48 Dal 1° gennaio 1969 56 Dal 1° gennaio 1970 64 Dal 1° gennaio 1971 72 Dal 1° gennaio 1972 80	(*)
500 . . .	Assistente tecnico superiore alla II classe stipendio		
402 (*b*) .	Assistente tecnico alla I classe stipendio	Dal 1° gennaio 1968 60 Dal 1° gennaio 1969 70 Dal 1° gennaio 1970 80 Dal 1° gennaio 1971 90 Dal 1° gennaio 1972 100	(**)
325 (*a*) .	Assistente tecnico alla II classe stipendio		
271 (*a*) .	Assistente tecnico alla III classe stipendio		
229 . . .	Assistente tecnico alla IV classe stipendio		

(*) Di cui 4 disegnatori superiori a 4 fotografi superiori.
(**) Di cui 5 disegnatori e 5 fotografi.

b) Carriera dei segretari di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
500 (*b*) .	Segretario superiore alla I classe stipendio	24
402 . . .	Segretario superiore alla II classe stipendio	
325 (*b*) .	Segretario alla I classe stipendio	30
271 (*a*) .	Segretario alla II classe stipendio	
229 . . .	Segretario alla III classe stipendio	
		54

c) Carriera dei segretari tecnici.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
500 (*b*) .	Segretario superiore alla I classe stipendio	12
402 . . .	Segretario superiore alla II classe stipendio	
325 (*b*) .	Segretario alla I classe stipendio	15
271 (*a*) .	Segretario alla II classe stipendio	
229 . . .	Segretario alla III classe stipendio	
		27 (1)

(1) Di cui 8 segretari superiori addetti alla biblioteca, 4 segretari superiori addetti alla segreteria per le attività culturali, 10 segretari addetti alla biblioteca e 5 segretari addetti alla segreteria per le attività culturali.

QUADRO III. — *Carriere esecutive.*

a) Carriera degli aiutanti tecnici.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico	
357 (*d*) .	Aiutante tecnico alla I classe stipendio	Dal 1° gennaio 1968 190	(*)
284 (*c*) .	Aiutante tecnico alla II classe stipendio	Dal 1° gennaio 1969 205	
240 (*c*) .	Aiutante tecnico alla III classe stipendio	Dal 1° gennaio 1970 220	
211 (*a*) .	Aiutante tecnico alla IV classe stipendio	Dal 1° gennaio 1971 235	
193 . . .	Aiutante tecnico alla V classe stipendio	Dal 1° gennaio 1972 250	

(*) Di cui 8 disegnatori, 4 fotografi e 2 assistenti alla vigilanza.

b) Carriera degli aiutanti di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
325 (*d*) .	Aiutante superiore alla I classe stipendio	56
271 . . .	Aiutante superiore alla II classe stipendio	
229 (*c*) .	Aiutante alla I classe stipendio	70 (**)
202 (*a*) .	Aiutante alla II classe stipendio	
180 . . .	Aiutante alla III classe stipendio	
		126

(**) Di cui 30 dattilografi.

QUADRO IV. — *Carriere del personale ausiliario.*

a) Carriera del personale ausiliario tecnico

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
238 (*d*) .	Agente tecnico alla I classe stipendio	150
210 (*c*) .	Agente tecnico alla II classe stipendio	
190 (*c*) .	Agente tecnico alla III classe stipendio	
170 (*a*) .	Agente tecnico alla IV classe stipendio	
150 . . .	Agente tecnico alla V classe stipendio	

b) Carriera del personale au siliario di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
180 (*a*) .	Usciere principale alla I classe stipendio	12
173 . . .	Usciere principale alla II classe stipendio	
159 (*a*) .	Usciere alla I classe stipendio	15
151 . . .	Usciere alla II classe stipendio	
		27